



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*Emanato con D.R. n. 306 del 17/07/2012;
integrato con D.R. n. 65 del 12/02/2014;
modificato ed integrato con D.R. n. 40 del 26/01/2016.*

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto nel Regolamento didattico di Ateneo e nell'ordinamento degli studi universitari, l'insieme delle attività formative erogate dalla Scuola nonché le borse di studio e le collaborazioni degli allievi e degli studenti.

Articolo 2 (Struttura)

1. Il presente Regolamento si articola in cinque libri secondo il seguente ordine:

- Libro primo, Corsi integrativi di primo e secondo livello;
- Libro secondo, Corsi di laurea magistrale;
- Libro terzo, Corsi per il conseguimento del Diploma di Philosophiæ Doctor;
- Libro quarto, Master universitari di primo e secondo livello e Corsi di alta formazione e formazione continua;
- Libro quinto, Borse di studio e forme di collaborazione degli allievi e degli studenti.

Articolo 3 (Principio di esclusività)

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento possono essere abrogate o modificate solo attraverso una previsione espressa.

LIBRO I: CORSI INTEGRATIVI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 4 (Finalità)

1. Il presente Libro, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 5, comma, 1 lett. a), del Regolamento didattico d'Ateneo, disciplina i Corsi ordinari di I e II livello di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a1) e a2) dello stesso Regolamento.

Articolo 5 (Definizione e obiettivi formativi)

1. I Corsi ordinari sono rivolti ad allievi ordinari della Scuola e prevedono percorsi formativi integrativi nell'ambito delle scienze applicate che, mediante una stretta connessione tra formazione e ricerca scientifica, nonché attraverso la collaborazione interdisciplinare tra le aree scientifiche di cui all'art. 2 del Regolamento didattico d'Ateneo, si propongono di assicurare l'alta qualità degli studi, una solida preparazione di base, nonché la crescita culturale e personale degli allievi.

2. I Corsi ordinari di I livello hanno durata triennale ed offrono un percorso formativo interno, complementare ai Corsi di Laurea attivati dall'Università di Pisa nell'ambito delle aree scientifiche di cui



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

all'art. 2 del Regolamento didattico d'Ateneo ed individuati ogni anno dal Senato accademico, su proposta dei Consigli delle Classi accademiche, al momento dell'approvazione del bando di concorso.

3. I Corsi ordinari di II livello hanno durata biennale e si articolano nelle seguenti proposte di formazione integrativa offerta dalla Scuola:

- allievi ordinari: sono ammessi, successivamente al superamento delle apposite procedure, alla frequenza di un percorso formativo interno complementare ai Corsi di Laurea magistrale dell'Università di Pisa individuati ogni anno dal Senato accademico, su proposta dei Consigli delle Classi accademiche, al momento dell'approvazione del bando di concorso, e ai Corsi di Laurea magistrale attivati presso la Scuola in collaborazione con Università italiane o straniere;

- allievi ordinari iscritti a Corsi di Laurea magistrale presso Università italiane o straniere nell'ambito di un network nazionale ed internazionale di collaborazioni universitarie attivate dalla Scuola per consentire la specializzazione in settori particolari di studi avanzati e all'avanguardia.

4. Per il Settore di Scienze Mediche sono attivati Corsi ordinari della durata di sei anni, che offrono un percorso formativo interno, complementare al Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università di Pisa.

5. Per il settore di Scienze Giuridiche sono attivati Corsi ordinari della durata di cinque anni, che offrono un percorso formativo interno complementare al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Pisa.

6. Per favorire la dimensione collegiale quale opportunità per una maggiore crescita personale e culturale, la Scuola prevede, di norma, la residenzialità per gli allievi ordinari di I e II livello.

La dimensione collegiale può assumere caratteristiche specifiche per le tipologie di Corso descritte nel precedente comma 3, che sono definite e stabilite dal Senato accademico.

Articolo 6

(Modalità d'accesso ai Corsi ordinari di I e II livello)

1. Ai Corsi ordinari di I e II livello si accede mediante le procedure descritte nei commi successivi, volte ad accertare nei candidati, in relazione ai diversi ambiti disciplinari presenti alla Scuola, l'attitudine allo studio, le potenzialità, l'idoneità a seguire un percorso di studio interdisciplinare e di qualità, nonché e la disponibilità a vivere una dimensione di vita collegiale.

2. I titoli di studio necessari per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 sono previsti dalla normativa vigente.

3. Ai Corsi ordinari di I livello attivati presso la Scuola si accede mediante concorso pubblico. Le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite nel relativo bando.

4. Ai Corsi ordinari di II livello si accede con le seguenti procedure:

a) per gli allievi ordinari di I livello che abbiano adempiuto agli obblighi didattici, mediante la procedura di cui all'art. 7 del presente Libro, volta ad accertare l'elevata preparazione raggiunta, le ulteriori potenzialità di sviluppo culturale e professionale, nonché la coerenza tra il corso di laurea prescelto e gli ambiti di interesse scientifico e didattico della Scuola. Le modalità di ammissione sono approvate annualmente dal Senato Accademico sulla base delle proposte formulate dai Consigli delle Classi accademiche. La Commissione viene nominata per ciascuna delle Classi accademiche dal Rettore della Scuola;

b) negli altri casi, mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Le modalità di svolgimento del concorso sono stabilite nel relativo bando, il quale deve prevedere che il candidato non abbia un debito in crediti rispetto alla laurea magistrale alla quale intende iscriversi superiore a 30; che abbia conseguito il diploma di laurea nei dodici mesi precedenti il termine di scadenza per la presentazione delle domande o che preveda di conseguirlo entro il 31 ottobre successivo al medesimo termine; che alla data di scadenza per la presentazione della domanda non abbia compiuto i 24 anni d'età; che abbia conseguito una certificazione di conoscenza della lingua inglese a livello intermedio riconosciuta a livello internazionale. Il bando può prevedere restrizioni ulteriori, relative all'anno di immatricolazione. Il bando deve in ogni caso prevedere, tra i criteri che devono essere utilizzati dalle commissioni per l'ammissione ai corsi, il curriculum di studio e la media conseguita nelle prove sostenute nei corsi laurea.

5. Ciascuna delle prove di ammissione di cui ai commi precedenti può essere sostenuta una sola volta.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

6. Coloro che abbiano superato le prove di ammissione dovranno iscriversi ad uno dei corsi di Laurea o di Laurea Magistrale dell'Università di Pisa, individuati annualmente dal Senato Accademico, per il quale hanno dichiarato di concorrere. E' salva l'applicazione delle Convenzioni stipulate dalla Scuola con Università o istituzioni di eccellenza, italiane o straniere, di cui all'art. 5, comma 3, del presente Libro.
7. I bandi di concorso sono approvati dal Senato, sentite le Classi accademiche, tenendo conto delle finalità di cui al comma 1.
8. Per i Corsi ordinari del Settore di Scienze Mediche è possibile concorrere per l'ammissione al primo, secondo e terzo anno, secondo le modalità d'ammissione al concorso e le prove di selezione riportate nel bando di concorso. Gli allievi ammessi al secondo o terzo anno di corso devono sostenere gli esami di cui eventualmente erano in debito all'atto del concorso nei termini stabiliti ai commi 1 e 2 dell'art. 23.
9. Per i Corsi ordinari del Settore di Scienze Giuridiche è possibile concorrere per l'ammissione al primo e al secondo anno, secondo le modalità di ammissione al concorso e le prove di selezione riportate nel bando di concorso.
10. Qualora allievi ordinari di I livello che hanno completato con successo il Corso ordinario alla Scuola si iscrivano a Corsi di Laurea magistrale presso Università italiane o straniere con le quali sono attivi accordi convenzionali, che possono includere anche l'accoglienza e la residenzialità, a fronte di un programma formativo integrativo equivalente a quello degli allievi interni e di obblighi di verifica concordati, potranno conseguire il Diploma della Scuola. La Scuola, nell'ambito degli accordi convenzionali di cui sopra, potrà erogare contributi a tali allievi.

Articolo 7

(Prova di idoneità)

1. La procedura di valutazione di cui all'art. 6 comma 4 lett. a), conformemente allo scopo di consentire un confronto tra docenti e allievi sul percorso formativo di questi ultimi e di individuare percorsi individuali confacenti alle inclinazioni e agli interessi di ciascun allievo, presenta le seguenti caratteristiche:
 - a) prevede la partecipazione del maggior numero di docenti dell'area di riferimento, oltre al tutor;
 - b) si conclude con la formulazione di un giudizio complessivo sulla formazione dell'allievo ed una valutazione in centesimi ai fini della Licenza, contenente altresì indicazioni per la continuazione ed il completamento dell'iter formativo. Tale giudizio è reso dalla Commissione a ciascun allievo personalmente;
 - c) importa l'obbligo per ciascun allievo di sottoporre all'esame del proprio tutor, almeno due settimane prima della data fissata per il colloquio di valutazione, una copia del proprio dossier del percorso formativo.
2. Gli allievi del Settore di Scienze Giuridiche presentano il proprio dossier del percorso formativo in occasione della verifica annuale del terzo anno dei corsi ordinari. La valutazione del dossier si aggiunge alla valutazione dell'elaborato scritto oggetto della verifica annuale.
3. Qualora l'allievo si trovi fuori sede, e solo in tal caso, può utilizzare gli strumenti telematici previsti per le prove di idoneità.

Articolo 8

(Allievi in convenzione)

1. Per allievi in convenzione si intendono gli allievi ordinari che, superata la prova di idoneità per il passaggio al secondo livello, intendano avvalersi delle convenzioni in atto iscrivendosi ad un corso di laurea magistrale attivato in una delle sedi universitarie convenzionate, ovvero agli ultimi due anni di un corso di laurea magistrale in Giurisprudenza.
2. Gli allievi in convenzione devono rispettare gli obblighi derivanti dalla convenzione.
3. Al fine di mantenere un adeguato coordinamento con l'attività formativa direttamente impartita dalla Scuola, ogni allievo in convenzione deve acquisire almeno la metà dei crediti annuali mediante le attività formative proposte dalla Scuola.
4. Il mancato rispetto degli obblighi della convenzione comporta la perdita della qualifica di allievo ordinario.



Articolo 9
(Allievi aggregati)

1. Su iniziativa di un docente della Classe accademica competente, può essere attribuita la qualifica di allievi aggregati a coloro che risultino aver ottemperato nel corso della propria carriera universitaria agli obblighi previsti per gli allievi ordinari dagli articoli 19 e 23 del presente Libro.
2. In nessun caso la qualifica di allievi aggregati può essere attribuita a studenti iscritti ad un anno dei corsi universitari in relazione al quale la Scuola risulta aver attivato, al momento della presentazione della candidatura, un bando di concorso per l'accesso ai corsi ordinari di I e di II livello secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 del presente Libro.
3. Su proposta del Preside della Classe accademica competente, il Rettore nomina una commissione volta ad accertare l'elevato livello di preparazione dei candidati e a selezionare tra di essi i più meritevoli.
4. La selezione si svolge attraverso una procedura di valutazione comprendente esame dei titoli e colloquio sulle materie appositamente indicate e afferenti all'area scientifica di riferimento.
5. La commissione conclude i propri lavori entro il 31 dicembre di ogni anno.
6. La Classe accademica competente può stabilire che agli allievi aggregati siano rilasciati attestati di frequenza e crediti formativi per le attività svolte presso la Scuola.

TITOLO II - OFFERTA FORMATIVA

Articolo 10
(Attività didattiche integrative)

1. Le attività didattiche integrative, rivolte agli allievi ordinari di I e di II livello, in cui si compendiano i corsi integrativi previsti dall'articolo 38, comma I, dello Statuto, si articolano in:
 - a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, con particolare riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività specialistiche e d'approfondimento;
 - d) altre attività formative volte ad acquisire avanzate conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta dei contesti lavorativi e professionali.
2. All'atto della programmazione didattica i Consigli delle Classi Accademiche determinano, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, il valore in crediti formativi universitari delle singole attività formative.

Articolo 11
(Percorso formativo predefinito dell'allievo ordinario)

1. Su proposta dei docenti di ciascuna area scientifica, sentiti gli allievi e previa approvazione dei Consigli delle Classi accademiche competenti, possono essere previsti percorsi formativi predefiniti.
2. Essi si rivolgono precipuamente agli allievi dei primi tre anni dei corsi ordinari e hanno lo scopo di garantire una formazione completa e aperta alle varie aree disciplinari.
3. Resta ferma la possibilità per gli allievi degli ultimi anni dei corsi ordinari di usufruire dell'offerta didattica della Scuola secondo le preferenze e le inclinazioni sviluppate nel corso degli studi.

Articolo 12
(Programmazione didattica)

1. Entro il 31 luglio di ogni anno i Consigli delle Classi Accademiche approvano il quadro di riferimento delle attività didattiche integrative, relative al successivo anno accademico.
2. Tale quadro di riferimento è tempestivamente comunicato agli allievi ed agli altri soggetti eventualmente interessati, che possono presentare osservazioni e proposte entro il 15 settembre. I Presidi delle Classi accademiche, raccolte tali indicazioni, elaborano una proposta di programma delle attività didattiche integrative da sottoporre al Consiglio di Classe competente, che le approva entro il 30 settembre.



Articolo 13
(Tutorato)

1. La Scuola organizza un sistema d'attività di tutorato finalizzate agli obiettivi indicati dal Regolamento didattico d'Ateneo.

Articolo 14
(Attribuzione del tutor)

1. Entro il mese d'ottobre del primo anno accademico del corso di laurea o di laurea magistrale, ogni allievo individua il proprio tutor sulla base delle risultanze di un colloquio tematico effettuato dai docenti di ciascuna area scientifica. Il tutor così individuato svolge la funzione di accoglienza, di indirizzo e di supporto all'inserimento dell'allievo nella vita della Scuola.

2. Al termine del primo anno dei corsi ordinari, il tutor così individuato decade automaticamente dalle proprie funzioni; ogni allievo, pertanto, entro il 15 ottobre del secondo anno dei corsi ordinari, indica uno o più tra professori e ricercatori della Scuola al quale richiedere di svolgere le funzioni di tutor.

3. Sulla base delle richieste presentate, tenendo conto delle aree didattiche cui è afferente ciascun docente, e onde favorire un efficace e fattivo svolgimento del servizio di tutorato, il Preside della Classe competente assegna a ciascun allievo un docente come tutor.

4. E' consentito, previa richiesta motivata da parte dell'allievo, procedere ad un cambiamento di tutor. In questo caso si segue la medesima procedura sopra indicata, salvo il rispetto del termine temporale.

Articolo 15
(Funzioni del tutor)

1. E' compito del tutor seguire con assiduità l'attività didattica e di studio dell'allievo, anche prendendo periodica visione del libretto personale di ciascun allievo, offrendo indicazioni e suggerimenti per la migliore riuscita dell'itinerario formativo dell'allievo.

2. I Consigli di Classe definiscono le modalità per coinvolgere nelle attività di tutorato allievi dei corsi di Philosophiæ Doctor, ex allievi della Scuola e collaboratori didattici e amministrativi, in possesso di specifiche competenze nelle attività di tutorato, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento didattico d'Ateneo.

Articolo 16
(Soggiorni fuori sede)

1. Per le attività formative svolte dall'allievo fuori sede che siano ritenute meritevoli e coerenti con il percorso formativo dello stesso, la Scuola può attribuire un contributo economico da determinarsi nella misura e secondo le modalità previste nei commi successivi.

2. Entro il mese di settembre d'ogni anno, il Rettore ovvero un suo delegato, insieme con i Presidi delle Classi accademiche ed i rappresentanti degli allievi ordinari in Senato accademico, definiscono, sulla base delle relative previsioni di bilancio, i criteri e le modalità d'utilizzazione dei fondi stanziati per le attività di cui al comma 1 relativamente al successivo anno accademico. Tali criteri sono emanati con provvedimento del Rettore il quale provvederà a darne comunicazione ai Consigli di entrambe le Classi accademiche.

3. L'allievo che intenda svolgere attività fuori sede deve preventivamente presentare apposita domanda, controfirmata dal proprio tutor per ottenere l'autorizzazione da parte del Preside della Classe accademica d'appartenenza.

4. Ottenuta l'autorizzazione, la struttura amministrativa competente provvede all'erogazione dei contributi secondo i criteri e le modalità di cui al precedente comma 2.

Articolo 17
(Verifica della didattica erogata)

1. Gli allievi dei corsi ordinari di primo e secondo livello possono presentare, durante l'anno accademico, le loro osservazioni e valutazioni sulla didattica offerta all'interno della Scuola, evidenziando gli aspetti di maggiore e minore soddisfazione da parte degli stessi, ed indicando eventuali soluzioni per migliorare la qualità dell'offerta per l'anno successivo.

2. Tali osservazioni e valutazioni sono presentate, da parte dei rappresentanti degli allievi nei Consigli di Classe, al Preside della Classe accademica competente, che, qualora lo ritenga opportuno, può sottoporle al Consiglio di Classe e trasmetterle al Nucleo di valutazione interna.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

3. Entro il mese di giugno d'ogni anno, il Preside convoca gli allievi per una verifica e valutazione sull'organizzazione, sull'efficacia e sulla qualità delle attività didattiche svolte, e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività didattiche e gli specifici obiettivi formativi programmati, nonché sul funzionamento dell'attività di tutorato.

TITOLO III - OBBLIGHI DIDATTICI

Articolo 18

(Crediti necessari per il conseguimento della Licenza e della Licenza Magistrale)

1. Per conseguire la Licenza l'allievo deve acquisire, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento della Laurea presso l'Università di Pisa, un numero ulteriore di crediti relativi ad attività didattiche integrative pari ad almeno 26 (ventisei), così ripartiti:
 - almeno 18 crediti (6 per anno di corso) per i corsi interni
 - almeno 6 crediti per i corsi di lingue straniere
 - 2 crediti per l'esame di Licenza oppure per la prova di idoneità.
2. Per conseguire la Licenza Magistrale l'allievo deve acquisire, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento della Laurea magistrale presso l'Università frequentata, un numero ulteriore di crediti relativi ad attività formative interne pari ad almeno 20 (venti), così ripartiti:
 - almeno 12 crediti (6 per anno di corso) per i corsi interni
 - almeno 4 crediti per i corsi di lingue straniere
 - almeno 4 crediti per la preparazione della Tesi di Licenza magistrale.
3. Per conseguire la Licenza Magistrale gli allievi dei Corsi ordinari del Settore di Scienze Mediche (di cui all'art. 2, comma 4), devono acquisire, in aggiunta ai crediti necessari per il conseguimento della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Pisa, un numero ulteriore di crediti relativi ad attività formative interne pari ad almeno 46 (quarantasei) così ripartiti:
 - almeno 30 crediti per i corsi interni;
 - almeno 10 crediti per i corsi di lingue straniere;
 - almeno 6 crediti per la preparazione della Tesi di Licenza Magistrale.
4. Le Classi accademiche possono stabilire che alcune specifiche attività previste dall'offerta didattica interna siano obbligatorie ai fini del conseguimento della Licenza.

Articolo 19

(Piano di Studi ed obblighi didattici)

1. Gli allievi ordinari devono, entro il 1 ottobre di ogni anno, escluso il primo anno dei corsi ordinari, presentare il Piano di Studi per l'anno accademico in corso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio della Classe accademica competente. Nel rispetto degli obblighi sanciti dall'art. 38, comma 1, dello Statuto, tale Piano di Studi dovrà essere sottoscritto dal tutor e contenere le indicazioni dei corsi da seguire presso l'Università ove l'allievo è iscritto e delle attività didattiche integrative della Scuola che l'allievo intende seguire e di cui dovrà acquisire i relativi crediti.
2. Per modificare il proprio Piano di Studi l'allievo deve presentare in tempo utile, di norma non oltre il mese di settembre, e comunque non oltre l'approvazione del piano di studi per l'anno accademico successivo, apposita domanda, controfirmata dal proprio tutor, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio della Classe accademica di competenza.
3. Ogni Piano di Studi deve prevedere la partecipazione ad attività didattiche integrative per un valore di almeno sei crediti formativi universitari per ciascun anno accademico, esclusi i crediti acquisiti con i corsi di lingue straniere.
4. Su domanda dell'allievo il Consiglio della Classe accademica competente può modificare, per motivate ragioni, la ripartizione annuale dei crediti formativi universitari di cui al comma precedente, entro il limite minimo di quattro crediti formativi universitari per ciascun anno accademico, esclusi i crediti acquisiti con i corsi di lingue straniere.
5. Negli esami e nelle altre forme di verifica per l'acquisizione dei crediti formativi universitari, gli allievi devono riportare, per ciascun anno, una media complessiva non inferiore a ventisette trentesimi, ed in



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

ciascun esame una votazione non inferiore a ventiquattro trentesimi. Ai fini della media le lodi acquisite non sono computate.

6. Ai fini del computo della media di cui al comma precedente, le votazioni conseguite negli esami e nelle altre forme di verifica relative ad attività didattiche e formative universitarie erogate dalle Università di riferimento per il conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale vanno tenute separate da quelle relative alle attività didattiche e formative interne alla Scuola, che non concorrono a determinare la media di cui al comma 5.

7. L'Allievo deve conseguire la Laurea e/o la Laurea Magistrale entro il 31 Maggio dell'anno successivo alla conclusione del corso di laurea.

8. Il Consiglio della Classe accademica competente può convalidare, ai fini degli obblighi di studio, un solo esame o verifica universitari, in un Corso di Laurea ovvero di Laurea magistrale, in cui l'allievo abbia conseguito una votazione inferiore a ventiquattro trentesimi, ma non inferiore a ventuno trentesimi.

9. Durante i periodi di soggiorno fuori sede per motivi di studio, appositamente autorizzati, gli allievi potranno seguire, in sostituzione di quelle previste dal Piano di Studi, attività didattiche e formative riconosciute equivalenti, preventivamente autorizzate e successivamente convalidate, sulla base d'apposita documentazione, e secondo le modalità indicate dall'art. 22.

10. L'inosservanza degli obblighi di studio previsti dai commi precedenti, accertata dal Consiglio della Classe accademica, comporta per gli allievi la decadenza dal posto.

Articolo 20

(Corsi di lingue straniere)

1. Per ogni anno di permanenza alla Scuola gli allievi ordinari dei corsi di I e di II livello devono seguire almeno un corso di lingua straniera e superare il relativo esame. Al termine dei corsi ordinari, gli allievi dei corsi di I livello devono avere conseguito l'idoneità almeno a livello intermedio in due lingue straniere; gli allievi dei corsi di II livello devono aver conseguito l'idoneità in due lingue straniere, di cui almeno una a livello avanzato.

2. La Scuola promuove in particolare lo studio della lingua inglese. I corsi sono strutturati in modo da permettere all'allievo di ottenere le relative certificazioni internazionalmente riconosciute. Per il conseguimento della Licenza è richiesta la conoscenza certificata di detta lingua almeno a livello intermedio B2 secondo il quadro comune di riferimento europeo.

3. La Scuola potrà promuovere sessioni d'esame della conoscenza della lingua inglese, d'intesa con gli enti autorizzati alla certificazione individuati dal Senato accademico, dedicate agli allievi della Scuola e finalizzate all'ottenimento delle suddette certificazioni. Laddove ciò non sia possibile, la Scuola potrà dare un contributo finanziario alla partecipazione degli allievi, per non più di una prova per allievo durante il proprio corso di studi.

4. Subito dopo l'ammissione alla Scuola, gli allievi scelgono il corso di lingua straniera che intendono frequentare tra quelli attivati. Il lettore della lingua prescelta accerta con un colloquio a quale livello di conoscenza della lingua straniera l'allievo viene ammesso. La medesima procedura si applica quando l'allievo inizia a frequentare un nuovo corso di lingua.

5. La frequenza ai corsi di lingua straniera è obbligatoria. Per la lingua straniera prescelta non è consentito acquisire crediti per lo stesso livello di corso. I lettori devono informare periodicamente i tutors in merito alla frequenza ai corsi di lingua ed ai progressi della conoscenza della lingua straniera degli allievi.

6. Gli allievi sono tenuti a sostenere l'esame, consistente in un colloquio volto ad accertare il livello di conoscenza della lingua straniera prescelta, entro l'anno accademico nel quale si è svolto il relativo corso, riportando un giudizio d'idoneità.

Articolo 21

(Verifica del percorso formativo)

1. Il percorso formativo dell'allievo è soggetto ad una verifica annuale, di norma entro il mese di maggio, con modalità stabilite dai Consigli delle Classi accademiche, unitamente all'approvazione della programmazione didattica, all'inizio d'ogni anno accademico, anche in forme differenziate, per Settore o per allievo.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. Il superamento di questa prova di verifica è obbligatorio ai fini del mantenimento del posto d'allievo nel primo e nel secondo anno dei Corsi ordinari di I livello, nel primo anno dei Corsi ordinari di II livello e in tutti gli anni, ad esclusione dell'ultimo, dei Corsi ordinari a ciclo unico.
3. Alla verifica annuale del percorso formativo partecipano tutti i docenti dell'Area scientifica cui l'allievo appartiene, e in ogni caso tutti i tutors.
4. I docenti dell'Area scientifica partecipano alla fase della discussione e della valutazione dell'allievo che avviene, oltre che sulla base della modalità annualmente prescelta, del curriculum di studio come riportato nel libretto personale.

Articolo 22

(Riconoscimento dell'attività svolta presso altre università)

1. Gli allievi che intendano acquisire crediti formativi presso altre sedi universitarie italiane o straniere devono preventivamente chiedere, ai fini del riconoscimento per l'assolvimento degli obblighi didattici interni, la relativa autorizzazione presentando domanda al Preside.
2. A tale fine l'allievo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 10 deve presentare apposita domanda, concordata con il proprio tutor, al Preside della Classe accademica competente, allegando una documentazione mediante la quale sia possibile valutare il tipo d'attività formativa, i contenuti didattici della stessa, le modalità di verifica dell'apprendimento e ogni altro elemento ritenuto utile.
3. Il Preside, sentito uno o più dei docenti del Settore frequentato dall'allievo, decide in ordine alla richiesta presentata, dandone comunicazione al Consiglio di Classe.
4. In ogni caso i crediti acquisiti presso altre sedi universitarie italiane o straniere possono concorrere all'assolvimento degli obblighi didattici interni in misura non superiore alla metà di quelli richiesti.

Articolo 23

(Termini per il superamento degli esami)

1. Gli esami ovvero le altre forme di verifica delle attività didattiche svolte presso l'Università ove l'allievo è iscritto che terminano nel primo semestre dell'anno accademico devono essere sostenuti entro il mese di febbraio dell'anno accademico successivo.
2. Gli esami ovvero le altre forme di verifica delle attività didattiche svolte presso l'Università ove l'allievo è iscritto che terminano nel secondo semestre dell'anno accademico devono essere sostenuti entro il mese di luglio dell'anno accademico successivo.
3. Ogni allievo del primo anno di corso dei Corsi ordinari di I e II livello deve conseguire, entro il mese di luglio, almeno diciotto crediti, programmati nel proprio piano di studi, presso l'Università in cui è iscritto.
4. È fatto obbligo di comunicare all'ufficio competente della Scuola la votazione riportata in ogni esame universitario entro cinque giorni dalla data in cui esso è stato sostenuto.

Articolo 24

(Aspettativa)

1. Per gravi motivi di salute, comprovati da adeguata documentazione medica rilasciata da un medico convenzionato con la Scuola o dal Servizio Sanitario Regionale, che richiedano un periodo di riposo e cure non inferiore a tre mesi, il Consiglio della Classe Accademica può concedere all'allievo interessato un periodo d'aspettativa fino ad un anno. Nella delibera d'autorizzazione il Consiglio di Classe, su proposta del tutor dell'allievo, definisce le modalità d'assolvimento degli obblighi didattici e formativi da parte dell'allievo collocato in aspettativa.
2. L'aspettativa per maternità è concessa per un periodo fino ad un anno.

Articolo 25

(Stage)

1. Ogni allievo di Corsi di Laurea Magistrale può svolgere uno stage formativo di durata massima di tre mesi presso enti o istituzioni pubblici o privati, italiani o stranieri, al fine di verificare le conoscenze acquisite confrontandole con una realtà operativa o di ricerca.
2. Per lo svolgimento dello stage, l'allievo deve presentare apposita domanda, controfirmata dal proprio tutor, al Preside della Classe accademica d'appartenenza. Nella domanda l'allievo indica l'ente o l'istituzione presso il quale intende svolgere lo stage, anche sulla base dei suggerimenti offerti dal tutor o dalla Scuola. Il



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Preside, valutata la compatibilità con l'assolvimento degli obblighi didattici e sentito il tutor, autorizza l'allievo a partecipare all'attività da lui richiesta ed incarica gli uffici competenti di provvedere agli adempimenti amministrativi richiesti ed al pagamento del contributo nei termini di cui al precedente art. 16.

3. Entro 15 giorni dal termine dello stage, l'allievo deve consegnare agli uffici competenti della Scuola, oltre ad una relazione sull'attività svolta, un attestato a firma dell'incaricato dell'ente o dell'istituzione presso il quale si è svolto lo stage, da cui risulti il periodo ed il tipo d'attività svolta, con l'eventuale indicazione di una valutazione in termini d'impegno dell'allievo e di capacità dimostrate, che potrà essere utilizzata dall'allievo nel proprio curriculum.

Articolo 26

(Esame di Licenza)

1. La Scuola rilascia la Licenza agli allievi ordinari di primo livello che abbiano ottemperato agli obblighi didattici e abbiano superato il relativo esame entro la seconda sessione dell'anno solare successivo alla conclusione del corso ordinario di primo livello. Costituisce altresì titolo idoneo al conseguimento della Licenza, ferma restando l'ottemperanza agli obblighi didattici, il superamento della prova di idoneità per l'ammissione ai corsi ordinari di secondo livello di cui al precedente art. 7. Nel caso l'allievo opti per la prova di idoneità la votazione sarà stabilita da una commissione nominata dal Rettore su indicazione del Preside della Classe che valuterà il percorso formativo nella sua interezza ed il giudizio riportato dall'allievo nel corso della prova di idoneità.

2. L'esame di Licenza, consistente nella predisposizione di un elaborato scritto ed in una dissertazione orale, si svolge secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio della Classe accademica competente che stabilisce almeno due sessioni di Diploma di Licenza.

3. Gli esami di Licenza sono pubblici e la relativa votazione è espressa in centesimi. I Diplomi di Licenza vengono rilasciati dopo il superamento del relativo esame e sono conferiti dal Rettore.

Articolo 27

(Esame di Licenza magistrale)

1. La Scuola rilascia la Licenza magistrale agli allievi ordinari di secondo livello che abbiano ottemperato agli obblighi didattici ed abbiano superato il relativo esame entro la seconda sessione dell'anno solare successivo alla conclusione del corso ordinario di secondo livello.

2. L'esame di Licenza magistrale, consistente nella predisposizione di un elaborato scritto ed in una dissertazione orale, si svolge secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio delle Classe accademica competente che stabilisce almeno due sessioni di diploma di Licenza Magistrale.

3. Gli esami di Licenza magistrale sono pubblici e la relativa votazione è espressa in centesimi. I Diplomi di Licenza Magistrale vengono rilasciati dopo il superamento del relativo esame e sono conferiti dal Rettore.

Articolo 28

(Commissioni giudicatrici dell'esame di Licenza e dell'esame di Licenza magistrale)

1. Le Commissioni giudicatrici degli esami di Licenza e di Licenza magistrale sono nominate dal Rettore della Scuola, su proposta del Preside della Classe accademica competente.

2. Ciascuna Commissione è composta da un numero di membri non inferiore a cinque effettivi e due supplenti.

3. Nel decreto di nomina della commissione viene indicato il Presidente ed il Segretario.

4. Il tutor dell'allievo è membro della commissione giudicatrice. Gli altri membri possono essere scelti tra professori e ricercatori universitari, anche esterni, ovvero esperti d'aree disciplinari attinenti alle materie d'esame.

LIBRO II: CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Art. 29

(Lauree magistrali attivabili alla Scuola)

1. La Scuola Superiore Sant'Anna, ai sensi dell'articolo 35 dello Statuto, istituisce ed attiva corsi di laurea magistrale in convenzione con altre Università italiane o straniere, nel rispetto delle normativa nazionale vigente in materia e del presente Regolamento.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. La Scuola Superiore Sant'Anna può altresì partecipare, nell'ambito di una convenzione con un'altra Università italiana o straniera, ad una laurea magistrale contribuendo alla progettazione e all'attuazione del percorso formativo o organizzando percorsi di eccellenza di cui al successivo art. 41.

Art. 30

(Applicazioni alle Convenzioni già concluse)

1. In sede di rinnovo delle convenzioni già concluse e ricadenti nelle tipologie di cui ai Titoli II e III del presente Libro, tali convenzioni saranno adeguate a quanto previsto nel presente Libro, secondo indirizzi approvati dal Senato accademico.

TITOLO I

NORME GENERALI SULLE LAUREE MAGISTRALI

Art. 31

(Lingua inglese)

1. L'attività didattica è tenuta, di norma, in lingua inglese, salvo casi adeguatamente motivati.
2. Il Regolamento didattico prevede che, di norma, i documenti relativi al corso di laurea magistrale e le comunicazioni siano messi a disposizione degli studenti anche in lingua inglese.

Art. 32

(Impegno dei docenti. Divieto di mutualità)

1. L'impegno dei docenti nelle singole lauree magistrali è tale da non pregiudicare l'attività didattica integrativa riservata agli Allievi ordinari dei corsi di I e II livello.
2. E' fatto divieto, salvo esplicita richiesta motivata al Consiglio di Classe, che decide, di mutuare insegnamenti dalla programmazione didattica dei corsi ordinari di I e II livello ovvero dalle attività di alta formazione di cui al Libro IV.

Art. 33

(Accesso programmato)

1. L'accesso ai corsi di laurea magistrale è, di norma, a numero programmato, salvo casi adeguatamente motivati.
2. Il numero dei posti che annualmente debbono essere banditi, se non previsto direttamente dalla convenzione o dai regolamenti, è stabilito sulla base di criteri definiti dal Senato.
3. Il numero di posti da bandire è stabilito, in ogni caso, sulla base di criteri che garantiscano, anche tenuto conto del bacino potenziale di candidati una elevata qualità e preparazione dei candidati.

Art. 34

(Sperimentazione)

1. La convenzione predispone un meccanismo triennale di sperimentazione, al termine del quale il Senato valuta i risultati ottenuti e si esprime, anche ai fini del rinnovo della convenzione o della prosecuzione della laurea magistrali.

Art. 35

(Monitoraggio e valutazione)

1. Le convenzioni ed il Senato accademico, su proposta del Direttore dell'Istituto interessato, istituiscono organi e meccanismi dedicati al monitoraggio ed alla valutazione delle attività didattiche e dei risultati complessivi del corso di laurea magistrale.
2. Il Nucleo di valutazione sottopone al Direttore dell'Istituto e al Senato accademico, periodicamente, proposte inerenti il monitoraggio e la valutazione anche al fine di poter aggiornare, in fase di rinnovo, le singole convenzioni.



TITOLO II LAUREE MAGISTRALI ISTITUITE ED ATTIVATE IN CONVENZIONE

Art. 36

(Contenuti obbligatori della convenzione)

1. La convenzione fra la Scuola ed un'altra Università con la quale viene istituito un corso di Laurea magistrale deve contenere i seguenti elementi:
 - a) una premessa nella quale si espongono sinteticamente le esigenze scientifiche alla base dell'accordo, le analisi di fattibilità esperite, le risorse impiegate dalle istituzioni, gli obiettivi attesi;
 - b) denominazione del corso di laurea e classe di lauree magistrali di riferimento;
 - c) caratteristiche del corso di laurea magistrale;
 - d) le risorse messe a disposizione dalle istituzioni convenzionate, incluso il contributo dei docenti della Scuola alle attività didattiche;
 - e) la ripartizione delle risorse economiche;
 - f) la sede amministrativa e quelle didattiche;
 - g) gli eventuali organi istituiti dalla convenzione;
 - h) la durata ed il regime di rinnovazione.
2. Alla convenzione deve essere allegata una relazione finanziaria nella quale vengono approfonditi i contenuti di cui al comma 1, lett. d), e) ed f), anche in una prospettiva pluriennale. La relazione è predisposta anche qualora la convenzione non abbia impatto finanziario.

Art. 37

(Procedimento per l'approvazione della convenzione. Sottoscrizione)

1. Durante le fasi di confronto con le altre sedi universitarie, il Preside della Classe accademica di riferimento ed il Rettore sono tenuti costantemente informati. Il Consiglio della Classe accademica di riferimento ed il Senato accademico possono approvare linee di indirizzo ovvero chiedere il non avvio della procedura.
2. Lo schema di convenzione è sottoposto all'esame preliminare del Consiglio della Classe accademica di riferimento che rilascia un parere da trasmettere al Senato accademico.
3. Lo schema di convenzione, preventivamente sottoposto al parere del Nucleo di valutazione, è approvato dal Senato accademico e trasmesso al Comitato regionale di coordinamento universitario. Lo schema viene trasmesso al Consiglio di amministrazione che, limitatamente agli aspetti finanziari, l'approva ovvero richiede un'integrazione istruttoria.

Art. 38

(Sede amministrativa del corso di laurea)

1. La sede amministrativa del corso di Laurea magistrale è collocata, di preferenza, presso l'Università convenzionata.
2. Laddove ciò non sia possibile, nella relazione di cui all'art.36, comma 2, ne è data dettagliata motivazione.
3. La medesima relazione contiene una progettazione analitica delle strutture e delle risorse necessarie.

Art. 39

(Ammissione degli Allievi)

1. Le convenzioni prevedono, di norma, forme di accesso, anche in soprannumero, per gli Allievi ordinari di I livello che abbiano superato la prova idoneativa di cui all'art. 7.

Art. 40

(Rinvio al regolamento del corso di laurea magistrale)

1. Tutti gli aspetti non direttamente disciplinati dalla convenzione, sono disciplinati dal regolamento del singolo corso di laurea, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il regolamento del singolo corso di laurea è approvato secondo le procedure stabilite dalla convenzione. In ogni caso, esso è sottoposto al Consiglio della Classe accademica di riferimento, per un parere, ed al Senato accademico, che può richiedere integrazioni e modifiche. Il Senato accademico approva indirizzi a cui i



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

rappresentanti della Scuola negli organi istituiti dalla convenzione e competenti all'approvazione del regolamento, si conformano.

TITOLO III PERCORSI DI ECCELLENZA IN CONVENZIONE

Art. 41 (Percorsi di eccellenza)

1. La Scuola, nell'ambito di una convenzione con un'altra Università italiana o straniera, può istituire "percorsi di eccellenza", comunque denominati, che attribuiscono crediti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla laurea magistrale istituita dall'Università convenzionata.
2. Il percorso di eccellenza prevede didattica integrativa, esperienze di laboratorio, tirocini ed altre esperienze formative a conclusione delle quali viene rilasciato, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lett. g), dello Statuto, un Diploma di formazione alla ricerca.

Art. 42 (Contenuto obbligatorio della convenzione. Procedimento)

1. La convenzione fra la Scuola ed un'altra Università con la quale viene istituito un percorso di eccellenza è allegata a quella con la quale viene eventualmente istituito un corso di laurea magistrale nell'Università convenzionata. In ogni caso, deve risultare evidente quale sia il corso di laurea magistrale a cui il percorso di eccellenza si riferisce.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi:
 - a) una premessa nella quale si espone sinteticamente le esigenze scientifiche alla base dell'accordo, le analisi di fattibilità esperite, le risorse impiegate dalle istituzioni, gli obiettivi attesi;
 - b) denominazione percorso;
 - c) caratteristiche del percorso, con l'indicazione delle attività didattiche e la relativa ripartizione in crediti;
 - d) le risorse messe a disposizione dalle istituzioni convenzionate, incluso il contributo dei docenti della Scuola alle attività didattiche;
 - e) la ripartizione delle risorse economiche;
 - f) la sede amministrativa e quella didattica;
 - g) gli eventuali organi istituiti dalla convenzione;
 - h) la durata ed il regime di rinnovazione.
3. Alla convenzione deve essere allegata una relazione tecnico finanziaria nella quale vengono approfonditi di cui al comma 1, lett. c), d) ed e), anche in una prospettiva pluriennale. La relazione è predisposta anche qualora la convenzione non abbia impatto finanziario.
4. Per quanto afferisce alla sede amministrativa del Corso, si applica l'articolo 38.

Art. 43 (Ammissione al percorso di eccellenza)

1. L'ammissione al percorso di eccellenza è subordinata all'ammissione al corso di laurea magistrale dell'Università convenzionata.
2. L'accesso al percorso di eccellenza è a numero chiuso. Il numero di posti che annualmente debbono essere banditi, se non previsto direttamente dalla convenzione, è stabilito in modo tale da garantire l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Art. 44 (Obblighi degli studenti)

1. Agli studenti del percorso di eccellenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3, 5, 6 e 7, del presente Regolamento in quanto compatibili.
2. Ciascun percorso di eccellenza può predisporre un regolamento nel quale definire gli obblighi didattici degli studenti del percorso di eccellenza, fermo restando l'inderogabilità di quelli già preveduti dal comma 1.
3. Tale regolamento è approvato secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 45

(Decadenza dal percorso di eccellenza)

1. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'articolo 46, la convenzione prevede la decadenza dal percorso di eccellenza.

Art. 46

(Prova finale)

1. Al termine del Corso, in caso di superamento della prova finale, la Scuola rilascia il Diploma di formazione alla ricerca.

Art. 47

(Programmazione didattica. Mutualità dei corsi del percorso di eccellenza)

1. La programmazione didattica del percorso di eccellenza è stabilita in conformità a quanto previsto dalla convenzione.

2. La programmazione didattica del percorso di eccellenza può mutuare insegnamenti dalla programmazione didattica dei corsi di I e II livello, previa autorizzazione del Consiglio di Classe accademica competente che valuta, con particolare attenzione, e riferisce al Senato, l'adeguatezza delle strutture a disposizione della Scuola per accogliere, oltre agli Allievi ordinari, anche gli studenti del percorso d'eccellenza.

Art. 48

(Crediti formativi del percorso di eccellenza)

1. Il percorso di eccellenza prevede un numero di crediti formativi, aggiuntivo rispetto ai crediti previsti per il conseguimento della laurea magistrale, pari, al massimo, a venti crediti.

LIBRO III: CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI PHILOSOPHIÆ DOCTOR

Art. 49

(Definizione ed obiettivi generali dei Corsi)

1. Il presente Libro, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5, comma 1 lett. c) del Regolamento didattico d'Ateneo e dalla normativa vigente riprodotta nell'Allegato I, disciplina i Corsi di Philosophiæ Doctor (d'ora innanzi Corsi Ph.D o semplicemente Corsi) della Scuola Superiore Sant'Anna, attivati a decorrere dall'anno accademico 2013/14. Esso detta i principi generali cui i Corsi devono attenersi, fermo restando che le specificità di ogni singolo percorso saranno dettate dalle relative "*Discipline interne*" anch'esse allegate al presente Regolamento, Allegato II, e da considerarsi quale sua parte integrante.

2. I Corsi si propongono di formare, attraverso un percorso didattico e di ricerca di alto livello, figure di elevato profilo scientifico e professionale in grado di esercitare con successo attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché le libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello spazio europeo dell'alta formazione e della ricerca.

3. Al termine dei Corsi, di durata non inferiore a tre anni, previo superamento di apposito esame, è rilasciato il Diploma ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 41; il Diploma di Perfezionamento è a tutti gli effetti equipollente a quello di Dottore di ricerca.

4. Il titolo è abbreviato con le diciture "Dott.Ric." ovvero "Ph.D".

TITOLO I

ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE DEI CORSI

Art. 50

(Collaborazioni)

1. Per lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche dei Corsi Ph.D la Scuola può attivare:

- convenzioni con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica;
- Consorzi interuniversitari, in cui sia presente almeno una università italiana, ovvero, stante la condizione appena espressa, tra università ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi la sede amministrativa del consorzio è l'università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;

- convenzioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998 n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato è la Scuola, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

2. Al fine di ottimizzare l'efficienza e l'efficacia delle iniziative, l'organizzazione di più Corsi può essere demandata ad una Scuola di dottorato cui sono attribuiti compiti di coordinamento degli stessi e di gestione delle attività comuni.

3. Per i dottorati in convenzione internazionale il Collegio dei Docenti può proporre, al Senato accademico e/o al Consiglio di amministrazione, regole specifiche per rendere più agevole il rapporto di collaborazione con i partner internazionali, sempre nel rispetto della normativa italiana vigente.

Art. 51

(Istituzione di un nuovo Corso)

1. I Corsi Ph.D sono istituiti previo accreditamento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora innanzi MIUR), su parere conforme dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (di seguito ANVUR), con decreto del Rettore della Scuola. Per l'iter della procedura di accreditamento si rimanda alla normativa MIUR (attualmente DM 8 febbraio 2013, n. 45) di cui all'Allegato I.

2. La proposta di istituzione di un Corso, corredata del piano formativo strutturato di cui al successivo articolo, è presentata entro il mese di giugno, da almeno tre docenti della Scuola al Consiglio di Istituto di rispettiva afferenza, affinché lo stesso si esprima in merito alla sua istituzione. Qualora la proposta di istituzione di un Corso sia formulata da un gruppo di docenti afferenti a più Istituti della Scuola, la proposta dovrà essere approvata da ciascun Consiglio di Istituto e dovrà indicare l'Istituto cui l'iniziativa afferisce. Un Corso può afferire amministrativamente ad un solo Istituto.

3. La proposta, approvata dal Consiglio di Istituto e verificata dal Nucleo di valutazione interna con riferimento alla sussistenza dei requisiti di cui alla normativa vigente, è sottoposta al Senato accademico il quale, accertata la coerenza del Corso con la programmazione e le priorità delle attività formative e di ricerca della Scuola, la qualità scientifica dell'iniziativa e la sostenibilità finanziaria, decide le risorse da assegnare al Corso e l'ammontare del budget. Laddove lo ritenga opportuno, il Senato accademico può acquisire il parere di personalità rilevanti del mondo scientifico nazionale ed internazionale.

4. Il Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio sulla base delle indicazioni formulate in precedenza dal Senato accademico, assegna il budget alle iniziative, deliberando altresì le eventuali tasse di iscrizione e gli altri eventuali contributi, oltre che la disciplina degli esoneri.

5. I Corsi sono inseriti nell'offerta formativa della Scuola e nella banca dati del MIUR.

Art. 52

(Piano formativo strutturato)

1. Alla proposta di istituzione di un nuovo Corso Ph.D deve essere allegato il Piano formativo strutturato, nel quale siano indicate le finalità e gli obiettivi formativi e professionali, nonché i contenuti scientifici, didattici ed organizzativi del Corso.

2. Il Piano formativo strutturato deve fornire indicazioni in particolare su:

- a) la tipologia e la denominazione del Corso, con l'indicazione dei raggruppamenti scientifico-disciplinari di riferimento e le tematiche scientifiche e culturali del programma di attività, con particolare riguardo alla loro innovatività, all'interdisciplinarietà delle relative attività ed alla coerenza con la missione della Scuola nel suo complesso;
- b) la durata del Corso, il numero e la tipologia dei posti da mettere a concorso;
- c) il profilo culturale ed attitudinale dei candidati e le conseguenti modalità di selezione;
- d) l'indicazione dei possibili sbocchi professionali;
- e) il Coordinatore;
- f) i criteri di istituzione e composizione del Collegio dei Docenti;
- g) l'organizzazione delle attività di formazione e di ricerca, ivi compresa l'eventuale articolazione in indirizzi, specificando:



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- i. il tipo di impegno didattico richiesto e l'eventuale misurazione in crediti;
 - ii. le modalità di verifica dei progressi degli allievi;
 - iii. gli eventuali periodi di soggiorno all'estero ed una proposta relativa all'incremento delle borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero;
 - iv. le modalità di conseguimento del titolo finale;
 - v. la possibilità di rilasciare titoli o attestati di livello intermedio con l'indicazione dei requisiti necessari;
 - vi. le opportunità e le modalità di coinvolgimento degli allievi in attività didattiche e di ricerca della Scuola;
- h) l'eventuale natura residenziale del Corso;
 - i) gli eventuali rapporti di collaborazione con altre Università italiane e straniere, consorzi, enti pubblici e privati ed aziende allegando, per ciascun rapporto collaborativo progettato, una bozza di convenzione;
 - j) la possibilità di integrazione della spesa a carico della Scuola con finanziamenti provenienti dai soggetti di cui alla precedente lettera i), precisando l'ammontare stimato del finanziamento posto a carico di ciascuna componente;
 - k) il numero e la tipologia delle forme di sostegno finanziario annualmente disponibili per gli allievi;
 - l) una previsione dei costi diretti e dei costi generali a carico della Scuola.

Art. 53

(Attivazione annuale di un nuovo ciclo)

1. Entro il mese di settembre di ogni anno, ciascun Coordinatore presenta al Consiglio di Istituto la relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e la proposta di attivazione di un nuovo ciclo del Corso Ph.D, allegando, altresì, un piano finanziario dell'intero ciclo che evidenzia anche le eventuali entrate previste.
2. Il Senato accademico, previa valutazione positiva del Nucleo di valutazione interna e dell'ANVUR diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti per l'accreditamento, delibera il prospetto complessivo delle attivazioni previste, decidendo l'ammontare del budget destinato ai singoli Corsi. Il Consiglio di amministrazione, in sede di approvazione del Bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio assegna, sulla base delle indicazioni formulate in precedenza dal Senato accademico, il budget alle iniziative, deliberando altresì le eventuali tasse di iscrizione e gli altri eventuali contributi, oltre che la disciplina degli oneri.
3. I Corsi sono attivati con decreto del Rettore della Scuola contestualmente alla emanazione del relativo Bando di concorso.

TITOLO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI CORSI

Art. 54

(Organi del Corso)

1. Sono Organi del Corso Ph.D, il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore.

Art. 55

(Collegio dei Docenti)

1. Il Collegio dei Docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso. Esso è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, ricercatori a tempo determinato della Scuola, ovvero primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi appartenenti ad enti pubblici di ricerca eventualmente convenzionati con la Scuola in relazione alla realizzazione dello specifico Corso, nonché da esperti di comprovata qualificazione purché abbiano preventivamente ottenuto, in conformità alle fonti interne della Scuola, il titolo di affiliato all'Istituto (e/o agli Istituti) proponente il Corso. Il numero dei docenti esterni affiliati agli Istituti non può essere superiore a quello dei docenti interni. Il Collegio si compone di un numero di docenti non inferiore a cinque, compreso il Coordinatore ed è integrato, a titolo consultivo per la trattazione degli aspetti didattici ed organizzativi, da un rappresentante degli allievi eletto annualmente.
2. In particolare il Collegio dei Docenti:
 - a) definisce gli indirizzi scientifici, didattici ed organizzativi del Corso;



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- b) sovrintende alla realizzazione del piano formativo strutturato;
 - c) approva il programma annuale delle attività del Corso per l'anno accademico successivo, sulla base delle proposte avanzate da ciascun docente;
 - d) controlla lo svolgimento del programma annuale;
 - e) valuta annualmente il generale andamento delle attività del Corso;
 - f) rende parere al Coordinatore del Corso sulla relazione annuale da trasmettere, entro il mese di settembre, al Nucleo di valutazione interna e per conoscenza al Presidio della qualità ed alla Commissione paritetica;
 - g) incarica il Coordinatore di formulare la proposta di attivazione annuale di un nuovo ciclo del Corso;
 - h) delibera la proposta di bando di concorso;
 - i) nomina i *Tutor* ed i *Relatori*;
 - j) verifica almeno annualmente l'avanzamento negli studi da parte di ciascun allievo, mediante esame ed approvazione di una dettagliata relazione annuale vertente sull'attività di ricerca svolta, sugli sviluppi successivi del progetto individuale di ricerca e sulle più generali prospettive di studio, formazione e ricerca;
 - k) delibera l'ammissione di ciascun allievo all'anno successivo ai fini del rinnovo della borsa mediante i criteri definiti dalla Disciplina interna del Corso;
 - l) autorizza le attività di ricerca all'estero ed i soggiorni fuori sede in Italia ed all'estero, nonché l'incremento della borsa di studio ed eventuali contributi per soggiorni brevi;
 - m) approva le richieste di precisazione del progetto individuale di ricerca, nonché tutte le altre richieste presentate dagli allievi;
 - n) delibera l'eventuale esclusione degli allievi dal Corso.
3. Il Collegio dei Docenti si riunisce almeno due volte durante l'anno onde garantire un regolare svolgimento delle attività ovvero ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario o un terzo dei suoi componenti ne rivolga richiesta scritta allo stesso; le funzioni di Segretario sono svolte da un membro nominato dal Collegio dei Docenti al suo interno su proposta del Coordinatore.

Art. 56 **(Coordinatore)**

1. Il Coordinatore del Collegio dei Docenti è nominato dal Direttore di Istituto, su proposta del Collegio stesso, tra i docenti a tempo pieno di prima fascia, o in caso di indisponibilità, di seconda fascia della Scuola, che compongono il Collegio dei Docenti di ciascun Corso per una durata di tre anni. L'incarico può essere rinnovato una sola volta.
2. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione didattica, scientifica ed organizzativa del Corso secondo gli indirizzi formulati dal Collegio dei Docenti, imprime impulso istituzionale in favore delle attività del Corso, informando periodicamente il Consiglio di Istituto competente sulle attività del Corso.
3. Il Coordinatore del Corso presiede il Collegio dei Docenti, lo convoca stabilendone l'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste di ciascun membro e provvede all'attuazione di tutte le deliberazioni assunte riferendone in merito al Collegio stesso.
4. Il Coordinatore adotta gli atti urgenti di competenza del Collegio dei Docenti, ivi comprese le autorizzazioni di attività che comportano spese a carico del budget del Corso, sottoponendoli a ratifica del Collegio dei Docenti nella prima seduta immediatamente successiva all'adozione dell'atto.
5. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, presenta al Consiglio di Istituto competente ed al Nucleo di valutazione interna la relazione annuale sull'andamento del Corso e sul raggiungimento degli obiettivi contenuti nel piano formativo strutturato, di cui al precedente art. 55.
6. Il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, propone al Rettore la composizione delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 64 e all'articolo 70, comma 5.
7. In caso di assenza o impedimento, il Coordinatore è sostituito da un Vice-Coordinatore designato tra i componenti del Collegio dei Docenti.



Art. 57

(Relatore e Tutor)

1. Entro due mesi dall'inizio del Corso, il Collegio dei Docenti nomina, per ciascun allievo e su sua proposta un *Relatore* scelto, di norma, tra i professori e i ricercatori della Scuola esperti nell'ambito di studio al quale attiene il tema di ricerca affrontato dallo studente, ovvero tra i membri del Collegio dei Docenti.
2. Il *Relatore* indirizza e segue con assiduità l'allievo nello svolgimento del suo percorso formativo e scientifico e nella impostazione e sviluppo della tesi, garantendo, a tal fine, un adeguato livello di disponibilità. Il *Relatore* controfirma per valutazione positiva tutte le richieste dell'allievo rivolte al Coordinatore o al Collegio dei Docenti, la relazione annuale di cui all'articolo 65, comma 2, nonché la tesi predisposta per l'esame finale.
3. Su richiesta motivata dell'allievo ovvero su iniziativa del Coordinatore, sentito l'allievo stesso, il Collegio dei Docenti provvede, entro un mese, alla sostituzione del *Relatore*, procedendo contestualmente alla nomina del nuovo *Relatore* ai sensi del comma 1.
4. Qualora il percorso formativo dell'allievo lo richieda, il Collegio dei Docenti può nominare un *Tutor* che segua l'allievo nello svolgimento delle funzioni operative. Il *Tutor* può essere un assegnista di ricerca, un docente o ricercatore esterno anche di Enti di ricerca, un esperto, compreso il personale tecnico di laboratorio; egli affianca il *Relatore*.

Art. 58

(Organi ulteriori)

1. Nel perseguimento del migliore assetto organizzativo ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi, per ciascun Corso, in aggiunta rispetto agli organi di cui agli articoli 55 e 56, possono essere istituiti:
 - a) comitati, distinti dal Collegio dei Docenti, composti da esperti esterni, in numero di norma non superiore a cinque, con specifiche funzioni di impulso e valutazione del complessivo andamento delle attività del Corso, indicandone le modalità di istituzione, convocazione ed organizzazione, di interazione con gli organi del Corso e di trasmissione dei relativi atti agli organi accademici della Scuola ed al Nucleo di valutazione, oltre alle risorse destinate a finanziarne il funzionamento;
 - b) articolazioni possibili su proposta del Collegio dei Docenti comunicate successivamente al Senato accademico:
 - vice-coordinatori con funzioni operative;
 - responsabili scientifici dei curricula;con possibilità di attribuire ad essi parte delle funzioni assegnate al Coordinatore del Corso
 - c) organi congiunti con le Università italiane e straniere, i consorzi interuniversitari, le aziende e gli enti pubblici o privati con i quali la Scuola ha attivato atti convenzionali e che abbiano utilità ai fini del PhD.

TITOLO III

RISORSE E VALUTAZIONE

Art. 59

(Gestione delle risorse a disposizione dei Corsi)

1. Il Direttore ed il Responsabile amministrativo dell'Istituto di riferimento esercitano le competenze relative all'utilizzo delle risorse, nel rispetto dell'autonomia scientifica e gestionale del Coordinatore e del Collegio dei Docenti e delle decisioni dagli stessi assunte.

Art. 60

(Valutazione)

1. L'attività di monitoraggio annuale diretta a verificare il rispetto dei requisiti di eccellenza dei Corsi, nonché il rapporto tra i costi sostenuti ed i risultati raggiunti è effettuata dal Nucleo di valutazione interna, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente sulla base della relazione annuale dei Coordinatori.
2. I risultati dell'attività di valutazione, acquisito il parere del rappresentante degli allievi nel Collegio dei Docenti dei singoli Corsi sono trasmessi, tramite la struttura amministrativa competente, al Rettore, al Senato accademico ed al Consiglio di amministrazione, per gli adempimenti di competenza.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

3. Il Senato accademico sulla base delle valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione può richiedere una revisione del piano formativo strutturato.
4. L'attività di controllo svolta dal Nucleo di valutazione interna costituisce un elemento dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento e il mantenimento dello stesso dei singoli Corsi. La relazione del Nucleo è inviata al MIUR ed all'ANVUR, accompagnata dalle osservazioni del Senato accademico.
5. Tutte le relazioni sono trasmesse, per conoscenza, ai membri del Collegio dei Docenti, al Presidio della Qualità ed alla Commissione paritetica della Scuola.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI RICERCA

Art. 61

(Programma annuale delle attività del Corso)

1. Il programma annuale delle attività del Corso reca il quadro completo delle attività didattiche, scientifiche e di ricerca in cui ciascun Corso è articolato nell'anno accademico di riferimento. Il programma annuale delle attività è approvato dal Collegio dei Docenti entro il mese di settembre dell'anno accademico precedente l'inizio di ciascun ciclo ed è immediatamente trasmesso al Consiglio di Istituto, ai fini della predisposizione della programmazione didattica.
2. Le attività dei Corsi hanno inizio di norma con l'inizio dell'anno accademico.

Art. 62

(Ammissione ai Corsi - Requisiti per l'accesso al concorso pubblico)

1. L'ammissione ai Corsi avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. I bandi di concorso indicano le modalità operative di svolgimento delle prove in modo da assicurare, oltre al pieno rispetto della normativa in materia, la trasparenza delle procedure, un'ideale valutazione comparativa dei candidati, la celerità nell'espletamento e la pubblicità degli atti.
2. Possono accedere alla selezione, coloro che alla data di scadenza del bando siano in possesso di Diploma di Laurea (vecchio ordinamento), Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale o analogo titolo accademico conseguito anche all'estero, dichiarato equipollente dalle autorità italiane o riconosciuto equiparabile, per durata e contenuti, al titolo italiano e ritenuto idoneo ai fini della partecipazione al concorso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione esaminatrice nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese ove è stato rilasciato il titolo stesso, nonché dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento dei titoli.
3. Possono altresì presentare domanda di accesso alla selezione coloro che dichiarino di conseguire il titolo entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno di scadenza del bando. Questi ultimi candidati sono ammessi con riserva, pena la decadenza dall'eventuale ammissione al Corso, in mancanza del conseguimento del titolo entro il predetto termine.

Art. 63

(Ammissione ai Corsi - Bando di concorso)

1. Per ogni ciclo di Corso il Coordinatore, con il supporto della struttura amministrativa competente, sentito il Direttore di Istituto, predisporre la proposta di bando di selezione. Il Bando è emanato con Decreto del Rettore.
2. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) il numero massimo degli allievi ammissibili al Corso;
 - b) il numero e la tipologia delle forme di sostegno finanziario annualmente disponibili;
 - c) l'eventuale previsione di una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere che abbiano conseguito il titolo di studio necessario per l'ammissione al Corso, ovvero a favore di borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale; in tal caso il bando può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e la formazione di una graduatoria separata;



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- d) le modalità di ammissione ed i punteggi per titoli e per colloquio, nonché la previsione di eventuali prove scritte integrative a disposizione della Commissione esaminatrice;
 - e) l'eventuale previsione di specifiche procedure di ammissione nel caso in cui nell'ambito dei Corsi siano attivati progetti di collaborazione comunitari e internazionali;
 - f) gli eventuali contributi a carico degli ammessi e la disciplina dei relativi esoneri;
 - g) gli eventuali indirizzi o *curricula* in cui si articola il Corso;
 - h) gli eventuali vincoli relativi all'approfondimento di particolari temi di ricerca che siano connessi alla disponibilità di finanziamenti aggiuntivi;
 - i) ai fini della selezione, eventuali requisiti di presentazione del progetto di ricerca.
3. Il Bando, redatto in italiano ed in inglese, è pubblicato in via telematica sull'Albo on-line della Scuola, sul sito europeo Euraxess e su quello del MIUR.

Art. 64

(Ammissione ai Corsi - Commissione esaminatrice - Graduatoria finale di merito)

1. La Commissione esaminatrice per l'ammissione ai Corsi è nominata dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Coordinatore.
2. La Commissione, è composta da almeno tre Professori o ricercatori universitari appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di afferenza al Corso, di cui uno deve appartenere al corpo docente della Scuola. La Commissione può essere integrata da esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e istituzioni pubbliche e private di ricerca. Possono essere inoltre istituite Commissioni di preselezione nominate dal Rettore con proprio decreto.
3. L'ammissione al Corso fino alla concorrenza dei posti stabiliti nel bando avviene sulla base della graduatoria o delle graduatorie finali di merito degli idonei redatta dalla Commissione esaminatrice.
4. L'esito della selezione è reso noto ai - candidati mediante pubblicazione delle graduatorie generali di merito sull'Albo on-line della Scuola.
5. In caso di decadenza o rinuncia, successivamente alla data di inizio dei Corsi, da parte di candidati ammessi, ad essi possono subentrare, dietro parere favorevole del Collegio, candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, .

Art. 65

(Obblighi formativi degli allievi dei Corsi)

1. La Disciplina interna di ciascun Corso determina gli obblighi formativi, operandone un'opportuna distribuzione nelle diverse fasi in cui il relativo Corso si articola, e curandone il loro adattamento al progetto individuale di ricerca di ciascun allievo.
2. L'allievo è tenuto a presentare, entro un mese dalla data di ultimazione di ogni annualità del corso, una dettagliata relazione sulle attività formative e di ricerca svolte nell'anno.
3. Assolti gli obblighi determinati ai sensi del presente articolo, ciascun allievo è ammesso all'esame finale.
4. Quale parte integrante del progetto formativo, gli allievi possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Gli allievi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.
5. Gli allievi possono essere inseriti in progetti ed attività di ricerca della Scuola compatibili con il proprio percorso formativo.
6. L'allievo è tenuto a presentare il dettagliato progetto di ricerca nei tempi e nei modi definiti dal Collegio dei Docenti.

Art. 66

(Diritti degli allievi e servizi)

1. Agli allievi sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa vigente ivi inclusa la possibilità di beneficiare della sospensione degli obblighi formativi per maternità, per gravi e documentate malattie e, a giudizio del Collegio dei Docenti, per altri gravi e documentati motivi.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. Dal lunedì al sabato e ad esclusione dei periodi di vacanza previsti dal calendario accademico della Scuola, gli allievi possono usufruire gratuitamente di un pasto erogato dal servizio di mensa per la durata del rispettivo Corso.
3. Nella misura necessaria per assicurare e favorire il proficuo svolgimento della propria attività di studio e di ricerca, gli allievi hanno diritto ad adeguati spazi negli Istituti ed a frequentare la Biblioteca, i laboratori informatici e le altre strutture della Scuola, nonché ad usufruire dei correlati servizi.
4. Fino al termine del percorso, agli allievi è garantita la copertura assicurativa -per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni che possano occorrer loro durante lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 67

(Integrazioni della borsa per soggiorni fuori sede e budget per le attività di ricerca)

1. Il percorso didattico e formativo dei Corsi può essere integrato con soggiorni fuori sede presso altre Università, o aziende ed enti pubblici e privati sia in Italia che all'estero.
2. Per le attività di ricerca da svolgersi all'estero nell'ambito del soggiorno principale, l'importo della borsa di studio può essere incrementato nella misura massima del cinquanta per cento per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi. Previa richiesta presentata dall'allievo, acquisito il nulla osta del *Relatore*, il Collegio dei Docenti autorizza i soggiorni e assegna la quota di budget disponibile per le attività.
3. Annualmente, a decorrere dal secondo anno, a ciascun allievo è attribuito il budget di cui al terzo comma dell'art. 9 del DM n. 45/2013, nella misura del 10% dell'importo annuo della borsa. Possono essere imputate al budget anche le spese per la partecipazione a conferenze/workshop o soggiorni brevi.
4. L'utilizzo del budget avviene in conformità alle disposizioni interne della Scuola in materia.

Art. 68

(Esclusione dal Corso)

1. L'esclusione dell'allievo può essere deliberata oltre che per le ragioni previste da disposizioni di cui alla normativa vigente:
 - a) per inadempimenti agli obblighi formativi nei quali l'allievo persista nonostante il formale richiamo da parte del Coordinatore;
 - b) per l'insufficiente profitto dell'allievo riscontrato dal Collegio dei Docenti in sede di valutazione della relazione annuale, oltre che in caso di ingiustificata presentazione intempestiva della stessa;
 - c) per ulteriori gravi ragioni eventualmente indicate espressamente dalle Discipline interne di ciascun Corso.
2. L'esclusione è disposta con decreto del Rettore, su proposta motivata del Collegio dei Docenti. L'adozione del decreto è anticipata da una comunicazione indirizzata all'allievo da parte del Coordinatore.
3. L'esclusione comporta la perdita immediata di tutti i diritti e l'interruzione di tutti gli obblighi dell'allievo.

Art. 69

(Attività degli allievi esterne al Corso)

1. Gli allievi hanno facoltà di svolgere attività lavorative e di ricerca ulteriori a quelle attinenti al Corso, purché funzionali allo sviluppo della propria ricerca.
2. Gli allievi informano tempestivamente il *Relatore* ed il Coordinatore del Corso dello svolgimento di dette attività e della circostanza di trarne redditi. Il Collegio dei Docenti, sentito il *Relatore*, su proposta del Coordinatore, esprime una valutazione sulla compatibilità dell'attività svolta con il regolare svolgimento delle attività attinenti al Corso. In caso di valutazione negativa, assegna all'allievo un congruo termine per porre fine all'attività ritenuta incompatibile.

Art. 70

(Conseguimento del titolo)

1. Il titolo di "Philosophiædoctor" si consegue non prima della conclusione del Corso e non oltre otto mesi da essa, mediante superamento dell'esame finale, fatto salvo il caso di valutazione negativa da parte dei valutatori esterni, di cui al successivo comma 3.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. L'esame finale consiste nella discussione orale e pubblica della tesi, redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti vertente sui risultati della ricerca compiuta durante il Corso e caratterizzata da originalità e rilevante valore scientifico.
3. La tesi, alla quale è allegata una relazione dell'allievo sulle attività svolte nel Corso e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti esterni di elevata qualificazione anche appartenenti ad Istituzioni estere. Questi ultimi, definiti valutatori, esprimono un giudizio analitico scritto proponendone l'ammissione alla discussione pubblica ovvero il suo rinvio per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi dalla comunicazione della valutazione negativa, per le necessarie integrazioni o correzioni, trascorso il quale la tesi è ammessa alla discussione, corredata da un nuovo parere scritto dei valutatori alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate.
4. L'iter che conduce alla discussione della tesi è articolato nelle seguenti fasi:
 - a) **entro la fine del mese di agosto dell'anno di conclusione del Corso Ph.D.** l'allievo presenta la domanda di discussione della tesi alla Segreteria amministrativa con allegati la relazione sulle attività svolte nel Corso e sulle eventuali pubblicazioni, e una indicazione del periodo in cui intende discutere la tesi; nel caso in cui abbia proposto di discutere la tesi entro il 1 dicembre dello stesso anno l'allievo è tenuto a consegnarla unitamente alla domanda;
 - b) **entro il 15 settembre**, il Collegio dei Docenti:
 - valuta la relazione ai fini di verificare il livello di preparazione dell'allievo e l'ammissione alla discussione della tesi;
 - per le tesi che saranno discusse antecedentemente al 1 dicembre, comunica i nominativi dei valutatori esterni alla Segreteria amministrativa, la quale inoltra la tesi ai valutatori, previo controllo mediante software antiplagio, comunicandone gli esiti al Collegio. A seguito delle valutazioni positive da parte dei valutatori il Collegio predispone il calendario delle discussioni e pubblica le date sul sito web della Scuola;
 - c) **almeno due mesi prima della data fissata per la discussione** l'allievo consegna la tesi, nei casi in cui la discussione sia stata fissata successivamente al 1 dicembre. E' compito del *Relatore* controllare il rispetto di tale adempimento;
 - d) **entro il termine massimo di 15 giorni** dalla consegna della tesi, il Collegio dei Docenti comunica i nominativi dei valutatori alla Segreteria amministrativa, la quale, inoltra la tesi ai valutatori, previo controllo mediante software antiplagio, comunicandone gli esiti al Collegio;
 - e) **entro il termine massimo di 30 giorni** dall'invio della tesi, i valutatori esprimono un giudizio scritto e la tesi è ammessa alla discussione, ovvero rinviata, come descritto al comma 3 del presente articolo. A seguito delle valutazioni positive da parte dei valutatori il Collegio dei Docenti predispone il calendario delle discussioni e pubblica le date sul sito web della Scuola.
5. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Rettore, su proposta del Coordinatore, è composta da almeno tre docenti, di cui almeno uno della Scuola, a cui possono aggiungersi non più di due esperti, italiani o stranieri. Ai lavori della Commissione esaminatrice ha comunque facoltà di prendere parte il *Relatore*. La Commissione esprime la propria valutazione con un giudizio sintetico sulla tesi e sulla discussione. All'unanimità può assegnare la lode.
6. In caso di superamento dell'esame finale, la tesi è depositata, a cura della struttura amministrativa competente, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Un'ulteriore copia in formato elettronico è conservata negli archivi della Scuola.
7. Il Diploma è rilasciato dal Rettore della Scuola ed è da questi conferito in occasione della cerimonia della consegna dei diplomi.

Art. 71

(Dottorandi provenienti da altre istituzioni)

1. Nello spirito di internazionalizzazione del Corso e sulla base di apposite convenzioni di scambio, il Collegio dei Docenti, può ammettere Dottorandi provenienti da altre istituzioni italiane e straniere a frequentare corsi o loro parti, nonché seminari non già aperti a chiunque sia interessato.
2. I Dottorandi provenienti da altre istituzioni sono ammessi a frequentare le strutture e a fruire dei servizi della Scuola sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di scambio, o, in mancanza di previsioni in materia, sulla base di quanto deliberato dagli organi della Scuola su proposta del Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

3. Qualora le convenzioni di cui al comma 2 non prevedano misure compensative degli oneri, ai Dottorandi provenienti da altre istituzioni può essere richiesto il pagamento di un contributo stabilito dal Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti. La copertura assicurativa è in ogni caso fornita dalle istituzioni di provenienza.

LIBRO IV: MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO E CORSI DI ALTA FORMAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

TITOLO I MASTER UNIVERSITARI

Art. 72

(Master universitari di primo e secondo livello)

1. In attuazione dello Statuto e del Regolamento didattico d'Ateneo, la Scuola può istituire, ai sensi della normativa vigente, master universitari di primo e secondo livello (di seguito denominati master o master universitari) che si diversificano, oltre che per i requisiti di accesso, per la tipologia di impegno richiesto e per il livello di approfondimento delle materie trattate come previsto dal successivo art. 73.
2. I master universitari sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.
3. La denominazione di master universitari della Scuola si applica esclusivamente ai corsi organizzati secondo le disposizioni seguenti.

Art. 73

(Contenuti)

1. I master universitari della Scuola hanno una durata compresa generalmente tra i dodici ed i ventiquattro mesi e prevedono attività didattica frontale ed altre modalità di insegnamento, studio guidato, didattica interattiva, formazione a distanza e seminari di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione, che si intende perseguire.
2. Le ore di didattica frontale, di norma, complessivamente non potranno essere inferiori a 400 su base annuale per i master che richiedono un impegno a tempo pieno; in aggiunta dovranno essere previsti periodi di tirocinio curriculare funzionali, per durata e modalità di svolgimento, agli obiettivi del master.
3. L'insieme delle suddette attività, integrate dall'impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, comporta l'acquisizione di almeno sessanta crediti formativi universitari - CFU necessari per il conseguimento del titolo di master.

Art. 74

(Procedura per l'istituzione di un master)

1. I Master possono essere proposti da professori e ricercatori afferenti agli Istituti della Scuola.
2. La Giunta dell'Istituto competente esamina le proposte di istituzione di master universitari esprimendosi sulla validità scientifica e sulla fattibilità in termini di budget. La proposta deve contemplare almeno la seguente documentazione:
 - **progetto formativo** contenente: l'analisi dei fabbisogni ed obiettivi formativi; l'articolazione didattica e crediti formativi universitari, le esigenze logistico/organizzative e l'indicazione di eventuali soggetti esterni coinvolti;
 - **piano finanziario** a sostegno dell'iniziativa.
3. L'istituzione di un master è deliberata dal Senato accademico all'atto dell'approvazione del "Piano delle attività di alta formazione" di cui al successivo art. 86.
4. Qualora non sia possibile inserire la proposta di istituzione di un master universitario nel suddetto Piano, e neppure, per ragioni di urgenza, in occasione del monitoraggio semestrale di cui all'art 86, comma 2, il Direttore dell'Istituto proponente, previa delibera della relativa Giunta, informa il Rettore almeno tre mesi prima dell'avvio delle attività formative per la definitiva approvazione da parte del Senato accademico.
5. I master universitari sono attivati con decreto del Rettore o suo delegato contestualmente all'emanazione del relativo bando di concorso.



Art. 75

(Organi del master)

1. Sono organi del master il **Direttore** ed il **Consiglio Scientifico-Didattico**.
2. Il **Direttore del master**, individuato dalla Giunta tra i soggetti proponenti, è nominato dal Rettore o suo delegato contestualmente all'istituzione e/o attivazione del master.
3. Il Direttore del master è responsabile:
 - a) della organizzazione e del funzionamento complessivo del master e del rispetto delle regole e degli standard di qualità definiti nel Manuale del Sistema di Gestione della Qualità;
 - b) del continuo monitoraggio delle attività formative per consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
 - c) della redazione e gestione del budget.

Il Direttore del master predispose la relazione conclusiva da sottoporre al Consiglio Scientifico-Didattico. La relazione, sottoscritta dal Direttore del master e dal Direttore dell'Istituto, è trasmessa alla Commissione Paritetica.

4. Il **Consiglio Scientifico-Didattico**, nominato dal Rettore o suo delegato contestualmente all'attivazione del master, può essere composto, in numero non inferiore a tre membri, oltre il Direttore del master, da professori e ricercatori della Scuola e di altre università partner (che concorrono alla attivazione/organizzazione/rilascio del titolo congiunto del master), rappresentanti di aziende partner ed esperti qualificati. Il Consiglio:

- a) approva il disciplinare del master;
- b) definisce la programmazione delle attività formative, individuando gli insegnamenti per cui è necessario ricorrere a docenti esterni alla Scuola;
- c) definisce i criteri delle verifiche periodiche e della prova finale.

I membri del Consiglio possono far parte delle Commissioni di selezione di ammissione al master.

5. Qualora non sia nominato il Consiglio Scientifico-Didattico, le sue funzioni sono svolte dal Direttore del master.

Art. 76

(Requisiti di ammissione)

1. Possono accedere alla selezione dei master universitari di primo livello coloro che alla data di scadenza del bando siano in possesso della Laurea Triennale o titolo equipollente, conseguito anche all'estero.
2. Possono accedere alla selezione dei master universitari di secondo livello coloro che alla data di scadenza del bando siano in possesso della Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Diploma di Laurea (secondo il previgente ordinamento universitario), o di titolo di studio equipollente conseguito all'estero.
3. Il Consiglio Scientifico-Didattico, o in caso di mancata nomina la Commissione di selezione, dichiara l'idoneità o meno dei titoli accademici conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione alla selezione dei candidati.
4. Possono partecipare alla selezione per l'accesso al master coloro che alla data di scadenza del bando di concorso abbiano conseguito il titolo prescritto ai precedenti commi, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine indicato nei singoli bandi di concorso.
5. Il bando di concorso può prevedere l'iscrizione ad uno o più moduli (nella percentuale massima indicata nel bando di concorso) per la cui frequenza non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al master. L'iscritto potrà frequentare, anche parzialmente, le attività didattiche ma non potrà sostenere le verifiche intermedie o finali né svolgere il tirocinio curriculare. Alla conclusione della frequenza sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Art. 77

(Procedura per l'ammissione al Master Universitario)

1. Per la partecipazione ai - master universitari, approvati ai sensi dei precedenti articoli, la Scuola emana appositi bandi di concorso, approvati con decreto del Rettore della Scuola, su proposta del - Direttore di ogni singolo master, contenenti:
 - a) la denominazione, la durata, la sede del corso ed il numero dei posti disponibili;
 - b) il percorso formativo ed il numero totale dei crediti necessari per il conseguimento del titolo;



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- c) i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al corso;
- d) i termini e le modalità di iscrizione;
- e) l'importo della quota di iscrizione e le modalità di pagamento, nonché le eventuali esenzioni e borse di studio messe a disposizione dalla Scuola e/o da altri enti pubblici o privati;
- f) la data di inizio e di fine corso;
- g) i tempi e le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'ammissione al master.

Art. 78

(Crediti riconoscibili in ingresso)

1. Ai fini del completamento dei master universitari, possono essere riconosciuti come crediti acquisiti, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività svolte in corsi di alta formazione o di formazione permanente, organizzati dalla Scuola. Il Consiglio Scientifico-Didattico può riconoscere crediti in ingresso parzialmente o integralmente in base alla congruità e comparabilità delle attività svolte e delle relative verifiche di apprendimento, rispetto al livello di conoscenze, competenze e professionalità, che si intende conseguire attraverso lo svolgimento del master..
2. Analogamente possono essere riconosciuti come crediti in ingresso, anche altre attività formative e di perfezionamento delle quali esista idonea attestazione.
3. I crediti acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al master non possono essere riconosciuti come crediti in ingresso.
4. Il numero dei crediti riconoscibili, per un massimo complessivo di 12 (dodici) crediti, in conformità ai precedenti commi, e le modalità per il loro riconoscimento sono indicati, per ciascun master attivato, nel relativo Disciplinare, approvato ai sensi dell'art. 82.

Art. 79

(Verifiche intermedie e finali)

1. Salvo quanto previsto dal precedente art. 78, l'acquisizione dei crediti corrispondenti alle varie attività formative è subordinata a verifiche periodiche di apprendimento. Assolti gli obblighi previsti dal percorso formativo, l'allievo è ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo.
2. Le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e della prova finale sono stabilite dal Disciplinare di ciascun master.

Art. 80

(Tirocinio)

1. Il tirocinio curriculare (d'ora innanzi anche stage) previsto all'interno del master consiste in un periodo di formazione presso un ente pubblico o privato che offre al tirocinante la possibilità di effettuare una prima esperienza nell'ambito del mondo del lavoro in vista di future scelte occupazionali.
2. Attraverso lo stage i tirocinanti possono verificare l'applicazione pratica delle nozioni teoriche acquisite nel proprio percorso formativo ed hanno modo di conoscere un contesto organizzativo dove sperimentare una specifica attività lavorativa.
3. Lo stage curriculare può avere una durata minima di 3 (tre) mesi (300 ore) ed una durata massima di 12 (dodici) mesi; la durata deve comunque essere coerente con i tempi di realizzazione degli obiettivi formativi indicati nel progetto formativo.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento lo stage è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 81

(Titolo di master universitario)

1. Il conseguimento del titolo di master universitario di primo e secondo livello è subordinato al rispetto degli obblighi di frequenza, all'acquisizione dei CFU previsti e al superamento delle prove di verifica intermedia e finale. Il titolo è rilasciato dal Rettore della Scuola.
2. Sulla base di apposite convenzioni, la Scuola può rilasciare il master universitario anche congiuntamente con altre università italiane e straniere.



Art. 82
(Disciplinare)

1. Ciascun master universitario è regolato da un apposito Disciplinare, approvato dal Rettore o suo delegato, su proposta del Direttore del master.
2. Il Disciplinare determina:
 - a) i diritti e i doveri degli allievi;
 - b) il regolamento didattico con l'indicazione delle attività formative previste;
 - c) il numero dei crediti attribuito a ciascuna attività formativa ed alla prova finale;
 - d) gli obblighi di frequenza;
 - e) la misura e le modalità di riconoscimento dei crediti in ingresso, se previsto;
 - f) le modalità e i tempi di svolgimento delle verifiche periodiche di apprendimento e della prova finale.

TITOLO II
CORSI DI ALTA FORMAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA

Art. 83
(Corsi di alta formazione e formazione continua)

1. In attuazione dello Statuto e del Regolamento didattico d'Ateneo, la Scuola può istituire, ai sensi della normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, diversi dai master universitari di cui al precedente Titolo, alla conclusione dei quali possono essere rilasciati attestati di frequenza e, ove previsto, crediti universitari.
2. I Corsi di cui al comma precedente sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori specifici di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.

Art. 84
(Norme generali relative ai Corsi di alta formazione e formazione continua)

1. Gli Istituti presiedono la procedura di istituzione dei Corsi, con le stesse modalità previste all'art. 74.
2. I Corsi possono essere proposti da professori e ricercatori afferenti agli Istituti della Scuola.
3. La Giunta dell'Istituto competente esamina le proposte di istituzione esprimendosi sulla validità scientifica e sulla fattibilità in termini di budget. La proposta deve contemplare almeno la seguente documentazione:
 - **progetto formativo**: contenente l'analisi dei fabbisogni ed obiettivi formativi; l'articolazione didattica e gli eventuali crediti formativi universitari, le esigenze logistico/organizzative e, se previsti, i soggetti esterni coinvolti;
 - **piano finanziario** a sostegno dell'iniziativa.
4. L'istituzione di un corso è deliberata dal Senato accademico all'atto dell'approvazione del "Piano delle attività di alta formazione" di cui al successivo art. 86.
5. Nel caso in cui una proposta di istituzione di un corso non sia inserita nel suddetto Piano, e neppure, per ragioni di urgenza, in occasione del monitoraggio semestrale di cui all'art 86, comma 2, l'approvazione avviene da parte della Giunta di Istituto e successivamente è comunicata al Senato Accademico.
6. I Corsi sono attivati con decreto del Rettore o suo delegato.
7. Le modalità di accesso ai corsi è definito nei rispettivi bandi o avvisi di selezione..

Art. 85
(Norme specifiche relative ai Corsi di alta formazione e formazione continua)

1. I Corsi di cui al presente Titolo possono prevedere il rilascio di crediti universitari - CFU. In tal caso si applica l'art. 79.
2. Alla fine del Corso la Scuola rilascia un attestato di partecipazione con l'indicazione, ove previsto, del superamento degli esami finali e del conseguimento dei CFU.

Art. 86
(Piano delle attività formative)

1. Sulla base delle proposte presentate dagli Istituti, il Senato approva annualmente il "Piano delle attività di alta formazione" per l'anno accademico successivo.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

2. Al termine del primo semestre il Piano può essere integrato con nuove attività formative ivi comprese quelle già istituite a seguito della sua prima approvazione. Il Senato accademico approva il Piano, come integrato a seguito del monitoraggio semestrale.

Art. 87

(Copertura finanziaria)

1. La sostenibilità economico-finanziaria dei master e dei corsi di alta formazione istituzionali è assicurata mediante:

- a) **quote** di iscrizione dei partecipanti;
- b) eventuali **contributi** di enti e soggetti esterni pubblici e privati;
- c) eventuali **stanziamenti** approvati dal Consiglio di amministrazione.

2. Ai percorsi formativi di cui al comma 1 si applicano le norme contenute nel Titolo III del “Regolamento per la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività della Scuola Superiore Sant’Anna”.

3. Le ore di formazione erogate dal personale docente e ricercatore interno ai fini dell’assolvimento dell’obbligo didattico sono contabilizzate nei costi di progetto anche al fine della determinazione del residuo emergente e/o della disponibilità residuale.

Art. 88

(Tutor)

1. Per compiti di supporto alla programmazione delle attività didattiche può essere attivata la figura del Tutor da ricoprire con profili di particolare qualificazione tecnico-scientifica e professionale.

2. Il Tutor svolge attività organizzative a sostegno della didattica, di collegamento tra docenti e coordinamento per le attività di tirocinio. Inoltre svolge attività di assistenza agli allievi nella didattica e negli aspetti logistici.

Art. 89

(Docenze e incarichi organizzativi)

1. Le attività didattiche dei percorsi formativi sono affidate, di norma, a professori e ricercatori della Scuola e sono soggette alle disposizioni contenute nel “Regolamento per l’impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola”.

2. Possono essere affidati incarichi esterni anche a personale di alta qualificazione e specializzazione. Le modalità di affidamento sono definite nel “Regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento”.

Art. 90

(Collaborazioni esterne)

1. I master e i Corsi di alta formazione possono essere attivati in collaborazione o per conto di soggetti finanziatori terzi, pubblici e/o privati, con le modalità previste al Titolo II del “Regolamento per la disciplina dei prelievi e delle relative procedure sulle attività della Scuola Superiore Sant’Anna”.

Art. 91

(Sistema di Gestione della Qualità)

1. Le attività contenute nel presente Libro devono essere realizzate secondo le modalità e la modulistica previste dal Manuale del Sistema di Gestione della Qualità.

LIBRO V: BORSE DI STUDIO E FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI ALLIEVI E DEGLI STUDENTI

TITOLO I

CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO

Art. 92

(Tipologie)

1. La Scuola Superiore Sant’Anna conferisce borse finalizzate allo svolgimento di attività di studio e di ricerca nell’ambito delle sue strutture e precisamente:

- borse post-laurea per attività di studio e di ricerca (L. 240/2010 e ss.mm.ii.);
- borse di studio per il perfezionamento all’estero (L. 398/1989 e ss.mm.ii.).



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Le borse di studio sono gestite presso gli Istituti e sono attivate mediante richiesta del docente proponente che garantisce l'interesse scientifico dell'attività di studio e/o di ricerca.

2. Il docente della Scuola sotto la cui supervisione l'assegnatario della borsa svolge la propria attività è responsabile dell'attuazione del programma di studio e/o ricerca e riveste la qualifica di tutor accademico.

3. Le previsioni del presente Titolo non escludono la possibilità per la Scuola di attivare forme diverse di incentivazione economica dell'attività di studio, previa, in ogni caso, autorizzazione da parte degli organi competenti.

4. Le borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca, Corsi PhD, sono conferite a studenti italiani e stranieri risultati vincitori del relativo concorso pubblico. Il numero delle borse, le relative modalità di erogazione e il trattamento fiscale e previdenziale sono disciplinate nel Libro III del presente Regolamento.

Art. 93

(Finanziamento)

1. Le borse post-laurea finalizzate ad attività di studio e/o di ricerca non comportano alcun onere finanziario per la Scuola ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività stessa e degli eventuali costi assicurativi. Esse sono finanziate esclusivamente da Enti e/o Istituzioni pubbliche e/o private sulla base di specifiche Convenzioni stipulate con la Scuola, nel cui ambito può essere stabilito che a quest'ultima sarà conferito l'onere di provvedere all'attivazione della procedura tramite pubblicazione del bando di concorso, secondo le previsioni di cui all'art. 95 del presente Titolo.

2. Le borse post-laurea per attività di studio e/o ricerca sono finanziate altresì tramite fondi in disponibilità dei docenti della Scuola derivanti da convenzioni, contratti, contributi, collaborazioni di qualunque genere con altri Enti Pubblici e privati, purché essi prevedano la possibilità di destinare il finanziamento anche al conferimento di borse di studio.

3. Le borse erogate per le attività di perfezionamento all'estero sono finanziate tramite fondi assegnati annualmente dal MIUR con proprio decreto e ripartiti con delibera del Senato Accademico tra gli Istituti.

4. I fondi di cui al precedente comma possono essere integrati mediante risorse finanziarie in disponibilità dei docenti della Scuola provenienti da convenzioni, contratti, contributi, collaborazioni di qualunque genere con altri Enti pubblici e privati, purché utilizzabili a tale scopo, e previo parere favorevole degli Istituti nel cui ambito ricadono le predette risorse.

Art. 94

(Gestione delle borse)

1. Tutti i procedimenti e provvedimenti connessi con le borse di cui al presente articolo sono gestiti dall'Istituto di riferimento, sotto la responsabilità, per quanto di competenza, del Direttore e del Responsabile amministrativo.

2. Spettano all'Istituto le competenze in materia di pagamento dei ratei delle borse.

Art. 95

(Procedura di attivazione e Bando di selezione)

1. Il docente presenta alla Giunta di Istituto la proposta e/o le proposte di attivazione con l'indicazione della tipologia, della durata, dell'importo e delle modalità di finanziamento della/e borsa/e, il programma scientifico ed il nominativo del tutor accademico cui è affidata la supervisione del borsista.

2. Relativamente alle borse finanziate su una quota dei fondi MIUR, come individuate all'art. 93 del presente Titolo, il Senato Accademico stabilisce il numero delle borse da attivare annualmente e ripartisce le risorse tra gli Istituti.

3. La selezione dei candidati per il conferimento di una borsa è effettuata mediante un apposito bando di selezione pubblica emanato con provvedimento del Direttore dell'Istituto interessato e pubblicato sull'Albo on-line della Scuola.

Il bando, in accordo con la tipologia di borsa conferita dalla Scuola, dovrà indicare:

- il programma di studio e/o scientifico che il candidato dovrà svolgere unitamente all'area disciplinare di riferimento;
- il programma di studio oggetto del periodo di formazione all'estero ed, eventualmente, l'Istituzione estera che ospiterà l'assegnatario della borsa;



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

- il tutor accademico incaricato di seguire il regolare svolgimento del programma di studio e/o scientifico da parte del borsista;
- il titolo di studio richiesto o il corso di studio al quale il candidato deve essere iscritto per poter partecipare al concorso;
- l'eventuale limite di età che per i proponenti la domanda per il conferimento di borse di studio per il perfezionamento all'estero non può superare i ventinove anni da intendersi compiuti entro il termine di presentazione della domanda;
- i termini di scadenza e le modalità di presentazione della domanda;
- le date e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali;
- la durata della borsa, il suo ammontare e le modalità di erogazione;
- la possibilità di proroga;
- i diritti e obblighi dei vincitori;
- i termini di chiusura del procedimento concorsuale e il funzionario responsabile.

Per ogni selezione il Direttore dell'Istituto competente nomina, con apposito provvedimento, una commissione di selezione di cui fa parte il tutor accademico ed almeno altri due componenti che potranno essere anche membri esterni alla Scuola.

4. Ciascuna commissione dispone di cento punti; per conseguire l'idoneità ciascun candidato deve riportare un punteggio non inferiore a settanta. Sulla base dei punteggi riportati, la commissione formula una graduatoria di merito in base alla quale sono attribuite le borse.

5. La borsa è conferita con provvedimento del Direttore di Istituto competente; la decorrenza della borsa è fissata nel primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento, salva diversa decorrenza disposta dal Direttore di Istituto sulla base di motivate esigenze.

6. Ai vincitori viene inviata comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Essi sono tenuti a sottoscrivere una lettera di accettazione entro otto giorni dalla notifica.

7. Al termine dell'attività di studio e/o ricerca e prima dell'erogazione dell'ultima rata, il borsista è tenuto a presentare al Direttore di Istituto una relazione scritta sull'attività svolta, sottoscritta dal tutor accademico.

Art. 96

(Importo delle borse, modalità di pagamento)

1. L'importo delle borse di cui al presente Titolo, commisurato al programma di attività da svolgersi nonché alle indicazioni contenute nella Convenzione sottoscritta con l'Ente esterno finanziatore, non potrà essere inferiore all'importo minimo mensile di Euro 1.000,00.
2. Le borse vengono erogate in rate mensili posticipate.
3. Salvo quanto previsto nel successivo art. 99 del presente Titolo, il tutor accademico è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ufficio competente, anche via e-mail, eventuali irregolarità intervenute nello svolgimento dell'attività del borsista, rilevanti ai fini dell'interruzione nell'erogazione dei rati mensili della borsa.

Art. 97

(Diritti, obblighi e incompatibilità)

1. Le borse di cui al presente Libro non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Il borsista non può svolgere attività di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, o attività di consulenza retribuite aventi natura continuativa, che non siano state preventivamente autorizzate dalla Giunta di Istituto competente.
3. Il borsista può essere chiamato a svolgere attività seminariale e tutoriale purché collegata al proprio programma di ricerca, sotto la guida e la responsabilità di un docente della Scuola.
4. Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività previste dal programma di studio e/o di ricerca seguendo le indicazioni e sotto la guida del tutor accademico.
5. Il borsista ha l'obbligo di compiere continuativamente la propria attività presso gli Istituti della Scuola e/o presso le strutture straniere da questa indicate, rispettandone le norme organizzative interne. Ad eccezione dei casi di differimento o sospensione previsti dal successivo art. 99, l'assegnatario che non concluda il periodo di studio all'estero o che non svolga correttamente l'attività di approfondimento decade dal diritto



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

della stessa. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività già prestata. La decadenza è disposta, sentito il tutor accademico, dal Direttore di Istituto con provvedimento motivato.

Art. 98

(Disposizioni fiscali e previdenziali)

1. Le borse di studio di cui al presente Libro non configurano un rapporto di lavoro con la Scuola, essendo finalizzate alla sola formazione dei borsisti e non danno luogo e diritto a trattamenti previdenziali.
2. Le borse post-laurea per attività di studio costituiscono base imponibile IRPEF per il percipiente (DPR 917/1986 – TUIR e ss.mm.ii.), concorrono alla formazione della base imponibile IRAP per la Scuola (Dlgs 446/1997 e ss.mm.ii.).
3. Le borse post-laurea per attività di ricerca beneficiano del regime di esenzione IRPEF previsto dall'art. 4 comma 3 della Legge n. 210 del 1998 e ss.mm.ii., in forza dell'espresso richiamo ivi contenuto alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 6, della Legge 398/1989 e ss.mm.ii., e non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP della Scuola ai sensi del Dlgs 446/1997 e ss.mm.ii.
4. Le borse di studio per i corsi di perfezionamento all'estero di cui alla L. 398/1989 e ss.mm.ii. beneficiano del regime di esenzione IRPEF in forza dell'espresso richiamo da parte dell'art. 6, comma 6 della stessa Legge all'art. 4 della Legge 476/1984 e ss.mm.ii., e non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP della Scuola (Dlgs 446/1997 e ss.mm.ii.).

Art. 99

(Rinuncia, proroga, differimenti, sospensioni)

1. Se il vincitore della borsa rinuncia subentra il primo candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
2. Qualora la rinuncia del borsista intervenga successivamente nel corso del periodo di assegnazione, la borsa può essere conferita dal Direttore di Istituto al primo candidato in posizione utile nella graduatoria; in tal caso l'assegnatario usufruisce dell'importo residuo della borsa e della durata iniziale della stessa, salvo eventuale proroga.
3. La proroga della borsa è disposta con provvedimento del Direttore di Istituto su proposta del tutor accademico, previa verifica dei requisiti previsti e della disponibilità dei fondi.
4. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni nel periodo di godimento delle borse verranno consentiti a coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge n. 53/2000 e ss.mm.ii. per il sostegno della maternità e della paternità.
5. Il differimento della data di inizio della borsa ovvero la sua interruzione, per un periodo non superiore a sei mesi, per motivi diversi da quelli previsti al comma precedente, potrà essere disposto dalla Giunta di Istituto, su richiesta scritta dell'assegnatario approvata dal tutor accademico.

Art. 100

(Assicurazione)

1. La Scuola Superiore Sant'Anna provvede ad assicurare i titolari delle borse mediante polizza assicurativa cumulativa sia contro gli infortuni che possono verificarsi durante il periodo di fruizione della borsa, sia per la responsabilità civile derivante dai danni a persone, animali e cose che il borsista possa provocare.

Art. 101

(Mensa)

1. E' data facoltà ai titolari delle borse di studio di cui al presente Titolo di usufruire dei pasti presso la mensa della Scuola, secondo le condizioni previste. Il bando di concorso può prevedere che l'ammontare della borsa assegnata sia comprensivo di un numero di buoni pasto gratuiti, da utilizzare presso le strutture della Scuola.

Art. 102

(Borse di studio post-laurea per attività di studio e ricerca)

1. Le borse post-laurea per attività di studio e di ricerca sono destinate a studenti italiani e stranieri che abbiano conseguito il diploma di laurea, laurea magistrale o titoli equipollenti ovvero a studenti iscritti ai



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Master Universitari di I e II livello, attivati dalla Scuola anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere.

2. I titolari di borse post-laurea per attività di studio e di ricerca possono partecipare a gruppi e progetti di ricerca della Scuola ovvero a progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea o da altre Istituzioni straniere internazionali, ove compatibili con i relativi Bandi.

3. Le borse sono conferite per un periodo adeguato a consentire la realizzazione del programma di studio e/o di ricerca. La durata iniziale è pari, di norma, a dodici mesi, salvo che la realizzazione del programma non permetta l'attivazione ab initio di una borsa con durata superiore. Le borse di studio post-laurea possono essere prorogate oppure rinnovate per un medesimo periodo sino alla durata massima di trentasei mesi.

4. Nell'ambito delle Convenzioni di cui all'art. 92 del presente Regolamento, l'Ente esterno finanziatore della borsa può concorrere alla determinazione del programma scientifico di studio e/o di ricerca che sarà sviluppato dall'assegnatario e alla sua durata.

Art. 103

(Borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero)

1. Le borse di perfezionamento all'estero, sono riservate a cittadini italiani ed europei laureati in Università o istituti universitari italiani o stranieri, di età non superiore a ventinove anni alla data di scadenza della presentazione della domanda.

2. La proposta di attivazione della borsa avanzata dal docente di Istituto dovrà contenere la descrizione dell'attività di perfezionamento, l'eventuale indicazione dell'Istituzione estera o internazionale che ospiterà l'assegnatario della borsa nell'ambito dei rapporti di collaborazione dell'Istituto e/o della Scuola, il nominativo del tutor responsabile presso la stessa, la durata della permanenza all'estero e l'importo della borsa.

3. Le borse hanno durata compresa tra sei e dodici mesi e gli studenti risultati assegnatari di una borsa a questo titolo non possono usufruirne una seconda volta.

TITOLO II

FORME DI COLLABORAZIONE DEGLI ALLIEVI E DEGLI STUDENTI

Art. 104

(Finalità e incompatibilità)

1. I seguenti articoli disciplinano le forme di collaborazione degli allievi e degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dalla Scuola, secondo quanto disposto dall'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e ss.mm.ii.

2. Il Senato accademico della Scuola annualmente definisce le forme di collaborazione a dette attività, con esclusione di quelle inerenti alle attività di didattica, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

3. Tali collaborazioni devono configurarsi come aggiuntive o integrative e non sostitutive delle mansioni istituzionalmente svolte dal personale tecnico e amministrativo. Pertanto non devono essere utilizzate per rimpiazzare carenze d'organico o coprire turni non espletabili dal personale stesso.

4. Detta collaborazione è incompatibile con eventuali altre collaborazioni svolte ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e ss.mm.ii., nonché con l'instaurazione di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con terzi o con la Scuola, sia essa precedente o meno l'inizio del rapporto di collaborazione stesso, e con la percezione di borse di studio o altre provvidenze oltre quelle normalmente erogate dalla Scuola come contributi ordinari, vitto e alloggio.

5. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà diritto al pagamento di contributi previdenziali e assistenziali e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 105

(Requisiti per l'ammissione)

1. Alle collaborazioni possono accedere gli allievi ordinari di I e di II livello e gli studenti dei Corsi di laurea magistrale attivati dalla Scuola. Sono esclusi gli allievi del primo anno del corso ordinario di I livello nonché



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

coloro che siano autorizzati a svolgere attività fuori della Scuola per un periodo superiore a sei mesi nell'anno di riferimento.

2. Gli allievi potranno accedere una sola volta alle collaborazioni per ogni anno di riferimento.

Art. 106

(Entità della collaborazione)

1. Ciascuna collaborazione comporta un'attività, svolta secondo le modalità indicate nel bando di cui al successivo art. 107, che dovrà essere completata entro la data prevista dal bando stesso. Per ciascuna collaborazione sarà definito un numero di ore complessivo.

2. L'orario di lavoro viene concordato dal vincitore con il responsabile per l'attività. Tale orario terrà conto delle esigenze dell'allievo in modo che le collaborazioni interferiscano quanto meno possibile con la frequenza ai corsi e con l'attività di studio dell'allievo. Non possono essere richieste prestazioni superiori alle tre ore giornaliere, a meno che non sia l'allievo a richiederlo.

3. In ogni caso le prestazioni dell'allievo non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno.

Art. 107

(Ripartizione delle collaborazioni tra le varie attività)

1. Allo scopo di individuare le effettive necessità, entro il mese di ottobre di ciascun anno, i Centri di Responsabilità potranno segnalare alla Direzione Generale della Scuola il numero delle collaborazioni che intendono attivare relativamente alle attività di loro competenza.

2. Per ogni collaborazione dovrà essere individuato il responsabile per l'attività a tempo parziale.

3. Il Consiglio di amministrazione, sulla base delle indicazioni del Senato accademico in ordine all'accertamento delle esigenze prospettate, determina il compenso per tale attività in conformità alla normativa vigente, e fissa in apposito capitolo, in sede di approvazione del bilancio preventivo, il relativo stanziamento.

4. La Scuola rende pubbliche dette forme di collaborazione mediante apposito bando annuale emanato dal Direttore Generale, da affiggersi all'Albo on-line della Scuola.

Art. 108

(Modalità di presentazione delle domande)

1. La domanda di ammissione, per non oltre due settori, va indirizzata al Direttore Generale e dovrà essere redatta sul fac-simile allegato al bando.

2. Essa dovrà essere consegnata entro la data indicata dal bando stesso secondo le indicazioni ivi contenute, corredata dalla documentazione richiesta.

Art. 109

(Modalità di selezione delle domande)

1. Le domande, che rispondono a tutti i requisiti fissati nel bando, saranno inserite in appositi elenchi.

2. Nei casi in cui il numero dei candidati sia superiore alle collaborazioni richieste, un delegato del Rettore, congiuntamente ai rappresentanti in Senato accademico degli allievi ordinari di I livello e II livello, provvederà a stilare apposita graduatoria, redatta sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

3. Con provvedimento del Direttore Generale saranno approvate le graduatorie e assegnate le collaborazioni per ogni settore a norma dell'art. 13, terzo comma, lett. c) della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e ss.mm.ii.

4. Detto provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo on-line della Scuola.

5. Nel caso in cui durante il rapporto di collaborazione l'allievo rinunci allo stesso o versi in una situazione di incompatibilità, con provvedimento del Direttore Generale sarà revocata la collaborazione e assegnata ad altro allievo con scorrimento della rispettiva graduatoria.

6. In tal caso la Scuola corrisponderà una quota di retribuzione proporzionale alla parte (in ore) di collaborazione prestata.



REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

Art. 110

(Copertura assicurativa)

1. La Scuola provvederà a specifica copertura assicurativa integrativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi a favore degli allievi che presteranno l'attività a tempo parziale.

Art. 111

(Modalità di pagamento)

1. La retribuzione relativa alle collaborazioni svolte sarà effettuata mensilmente a partire dalla scadenza del primo mese dalla data d'inizio della collaborazione previa attestazione scritta del responsabile di cui all'art. 4, secondo le modalità fissate dall'art. 13, terzo comma, lett. d) della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e ss.mm.ii.